

Violenza contro donne e minori: azioni di contrasto e tutela delle vittime dopo la condanna all'Italia da parte della Corte EDU

MARTINA PELLEGRINI*

SOMMARIO: 1. IL CASO TALPIS C. ITALIA: LA VICENDA. 2. IL RICORSO ALLA CORTE EDU E LA SUA DECISIONE. 3.1 GLI OBBLIGHI DELLO STATO SECONDO LA CORTE EDU. 3.2 LA VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. 3.3 LA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. 3.4 LA VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. 4. I PARERI DISSENZIENTI DEI GIUDICI DI STRASBURGO E LE MOTIVAZIONI. INTERVISTE. 1. PREAMBOLO. 2. INTERVISTA AL DOTT. FABIO ROIA. 3. INTERVISTA AL DOTT. ANTONIO DE NICOLO E ALLA DOTT.SSA PAOLA DE FRANCESCHI. 4. INTERVISTA ALLA DOTT.SSA TITTI CARRANO E ALLA DOTT.SSA ELENA BIAGGIONI. 5. CONSIDERAZIONI FINALI. 6. CONCLUSIONI.

1. IL CASO TALPIS C. ITALIA: LA VICENDA

Prima di addentrarci nell'analisi e nello studio del caso Talpis C. Italia, occorre necessariamente esporre in modo dettagliato i fatti, sui quali si sono basate le decisioni dell'ordinamento interno e, in seguito, il ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

*Dottoressa in Giurisprudenza, cultrice della materia in Diritto Penale.

Nella notte tra il 25 e il 26 novembre 2013, presso l'abitazione della famiglia Talpis, famiglia di origini moldave ma da anni residente in Italia, in via del Sole 4 a Remanzacco (UD), Ion Talpis fu ucciso dal padre, Andrei Talpis, il quale, in seguito, tentò di uccidere anche la moglie, Elisaveta Talpis.

Il tragico epilogo è avvenuto in occasione dell'ultimo dei ripetuti episodi di violenza domestica¹ dei quali erano vittime Elisaveta e i suoi due figli, Ion e la sorella Cristina, che la sera dell'accaduto si trovava in Moldavia.

Quella sera, verso le ore 21, Talpis Andrei, tornato a casa ubriaco, come sua abitudine, sveglia la moglie e la prende per l'orecchio chiedendo spiegazioni riguardo la rottura della caldaia. Elisaveta, stanca, si oppone e chiede di parlarne il giorno seguente, ma Andrei non accetta ed insiste, tanto da svegliare il figlio Ion, che interviene e fa uscire il padre dalla stanza. Nella colluttazione tra i due viene divelta dai cardini la porta della camera da letto nella quale dormiva Elisaveta (la quale, in quel periodo, vista l'assenza della figlia, dormiva nella sua stanza). A quel punto, Andrei minaccia il figlio con un cacciavite. La donna chiama il 118, probabilmente per non chiamare i Carabinieri al fine di evitare problemi giudiziari al marito. Gli operatori sanitari, tuttavia, giunti alle ore 22.00 circa, decidono comunque di chiamare i Carabinieri, i quali riscontrano la porta divelta; la donna e il figlio, però, escludono

¹ La sentenza di primo grado, invece, nella descrizione degli eventi, definisce erroneamente la situazione con il termine «lite familiare», v. Trib. Udine, sent. n. 8/2015, 8 gennaio 2015, depositata l'8 aprile 2015, *inedita*. La differenza tra conflitto e violenza è essenziale: nel primo caso, infatti, si tratta di una relazione simmetrica, con parità di potere e rispetto di ruoli e identità; nel secondo, si tratta di una relazione asimmetrica, con disparità in termini di potere, che viene utilizzato al fine del controllo e della sopraffazione del partner più «debole».

Difficoltà evidenziata anche dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul femminicidio, la quale sostiene che «in ambito giudiziario, è stato rilevato come spesso non si sia pienamente capaci di distinguere il semplice conflitto familiare dalla violenza domestica», si veda SENATO DELLA REPUBBLICA, *Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*, p. 436, in www.senato.it.

Anche il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI) afferma che «È indispensabile distinguere le situazioni conflittuali (senza negare i danni, che da queste possono derivare a bambini e bambine) dalle situazioni di violenza e maltrattamento, evitando di identificare come conflitto o litigi tra partner situazioni dove avvengono atti e/o comportamenti maltrattanti e violenti sulla madre, anche gravi e reiterati. La mancata rilevazione e l'assenza di una descrizione puntuale dei fatti da parte degli operatori ostacolano la protezione fisica e mentale, colludendo con errate o minimizzanti letture degli eventi e con la sottovalutazione dell'impatto sulle madri e su figlie e figli testimoni», in CISMAI, *Documento sui requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri*, pp. 3-4, in www.cismai.it.

Parlando di conflitto o litigi familiari, invece che di violenza, si rischia di far sì che gli uomini spariscano dall'analisi della responsabilità della violenza. Questo meccanismo si riscontra in quella che viene definita «eufemizzazione», una tattica di occultamento della violenza, attraverso cui si etichetta un fenomeno in modo impreciso e fuorviante, indebolendone la gravità e la responsabilità di chi l'ha compiuto, in ROMITO P., *Un silenzio assordante. La violenza occulta su donne e minori*, Milano, 2005, p. 56.

Sulla distinzione tra conflitto e violenza si veda anche M. G. APOLLONIO, C. CALIVA, M. GIACHIN, *Psicologi e assistenti sociali di fronte alla violenza "domestica" dal partner: rispondere alle donne o rispondere alle coppie?*, in P. ROMITO, N. FOLLA, M. MELATO (a cura di), *La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, nuova ed., Roma, 2017, p. 145.

violenze e minacce da parte di Andrei. Gli operatori, allora, in accordo con i sanitari, stabiliscono che sia sufficiente trasportare l'uomo in ospedale per accertamenti sanitari legati all'abuso di sostanze alcoliche, per fargli passare l'ubriachezza².

Successivamente, verso le ore 2.00 di notte, Talpis Andrei esce in autonomia dal Pronto Soccorso e, tornando a casa a piedi, si ferma in vari bar assumendo ulteriori bevande alcoliche. Lungo la strada, alle ore 2.25, l'uomo viene fermato da una pattuglia della Squadra Volante che lo sanziona per ubriachezza molesta e, alle ore 4.30 circa, rientra a casa³.

Secondo quanto raccontato da Elisaveta, come si legge nella descrizione degli eventi riportata nella sentenza di primo grado, Andrei fa ingresso in casa infrangendo la porta a vetri che separa la zona giorno dalla zona notte, pensando erroneamente che fosse chiusa a chiave, per poi entrare in camera della donna e svegliarla. Lei si reca nella stanza del figlio Ion, in cerca di protezione, si nasconde dietro la porta mentre il figlio si alza e fronteggia il padre sulla soglia della sua camera. Poco dopo rientra in camera dicendo a Elisaveta "mamma scappa", tenendosi le mani al ventre e accasciandosi a terra.

La donna riesce a scappare, esce di casa e si dirige in mezzo alla strada. Andrei la raggiunge nei pressi del vicino passaggio a livello ferroviario, la ferma e la colpisce più volte con il coltello⁴. La donna riesce a scappare oltre i binari del treno, chiede aiuto ai vicini di casa, fino a che qualcuno si affaccia alla finestra e in suo aiuto chiama il 113⁵. Prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, Elisaveta rientra in casa e constata la morte del figlio Ion⁶.

Questo tragico evento criminoso si inserisce in un passato di maltrattamenti: la prima denuncia era stata presentata da Talpis Elisaveta il 5 settembre 2012, quando era ospite in un centro antiviolenza. Oltre a ripercorrere sinteticamente la loro storia

2 Trib. Udine, sent. n. 8/2015, 8 gennaio 2015, depositata l'8 aprile 2015, p. 5, *inedita*.

3 P. DE FRANCESCHI, *Violenza domestica: dal caso Rumor al caso Talpis cosa è cambiato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo?*, in www.Giurisprudenzapenale.com, 6 Gennaio 2018, pp. 3-4.

4 Come si legge nella sentenza, Andrei, sentito in interrogatorio, sostiene invece che voleva colpire la moglie perché la riteneva responsabile di quanto accaduto al figlio, Trib. Udine, sent. n. 8/2015, 8 gennaio 2015, depositata l'8 aprile 2015, p. 7, *inedita*; M. F. CUCCHIARA, *Violenza domestica e inerzia delle autorità: la corte EDU condanna l'Italia*, in *Giurisprudenza Penale web*, n. 3/2017, p. 3, in www.giurisprudenzapenale.com.

5 Dalle dichiarazioni dei testimoni sentiti nell'immediatezza si legge che i vicini, affacciati alle finestre, hanno notato la donna a terra con Andrei sopra di lei che la picchia e la strattona, in Trib. Udine, sent. n. 8/2015, 8 gennaio 2015, depositata l'8 aprile 2015, pp. 8-9, *inedita*.

6 «La consulenza medico legale eseguita dal dott. Moreschi sul cadavere di Ion ha appurato la presenza di una ferita da punta e taglio al torace, all'altezza del capezzolo sinistro, risultata mortale, una ferita superficiale da punta e taglio all'addome, una ferita sulla faccia interna del pollice sinistro ed una ferita sulla regione mediale del gomito destro; erano riscontrate delle escoriazioni intorno alla bocca, nella zona sovra mentoniera. Giugulare, sternale, sovra ombelicale destra e sul quinto dito della mano destra; era individuata altresì una piccola escoriazione puntiforme sulla regione anteriore del collo e due piccole escoriazioni di aspetto vagamente ovalare e circolare nella regione anteriore sinistra del collo», in Trib. Udine, sent. n. 8/2015, 8 gennaio 2015, depositata l'8 aprile 2015, p. 10.

familiare, sottolineando gli abusi di alcol di Andrei e le sue ripetute condotte violente e minacciose, si fa riferimento a due eventi in particolare: il primo, del 2 giugno 2012, nel quale l'uomo aveva picchiato la moglie e la figlia Cristina, intervenuta in difesa della madre⁷; il secondo episodio, del 19 agosto 2012⁸, nel quale Elisaveta, dopo aver tentato inutilmente di trovare ospitalità da un'amica, rientra a casa e viene aggredita dal marito ubriaco che la accusava di essere uscita e di non aver più risposto alle sue telefonate. Andrei, quindi, con un coltello inizia a minacciarla, mentre, con l'altra mano, la picchia. Successivamente, la obbliga ad uscire per andare dai suoi amici avvisandola che l'avrebbe «passata di mano in mano». La donna, una volta uscita con lui, riesce ad attirare l'attenzione di una pattuglia della polizia, che raccoglie una sommaria ricostruzione dell'accaduto e sequestra un coltello a molla di Andrei. Elisaveta, in seguito, si reca al Pronto Soccorso, dove viene poi indirizzata al Centro Antiviolenza "Totunoivoi donne insieme", presso il quale è stata, poi, ospitata⁹.

L'episodio appena descritto segna l'interruzione della convivenza tra i due. Elisaveta viene accolta in una struttura protetta fino a dicembre 2012 e, dopo qualche mese, nel giugno 2013, riprende la convivenza col marito, nell'abitazione di Remanzacco, mossa dalla pressione dei figli e dalle promesse di cambiamento dell'uomo.

Successivamente, la donna cerca di attivarsi per risolvere la dipendenza da sostanze alcoliche del marito, ma il medico di famiglia le spiega che senza la volontà di lui non è possibile attivare nessun supporto.

Nell'agosto 2013, i figli, che in quel periodo si erano recati in Moldavia, fanno rientro in Italia e la famiglia si riunisce.

Elisaveta trova lavoro come badante presso un anziano e, non essendo mai presente a casa, la situazione sembra essersi apparentemente calmata; poco dopo, però, precipita nuovamente.

A questo punto la donna si informa della possibilità di ottenere il divorzio direttamente in Italia, tramite l'ambasciata di Bologna, presso la quale entrambi si sono recati il 21 novembre 2013, per attivare le procedure della separazione; proprio pochissimi giorni prima del tragico evento¹⁰.

7 M. F. CUCCHIARA, *op. cit.*, p. 2; SENATO DELLA REPUBBLICA, *Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*, p. 268, in www.senato.it

8 Nella notte del 26 novembre 2013, era stato rinvenuto, sul ripiano di un mobile nella camera da letto di Andrei Talpis, un decreto di citazione dell'imputato davanti al Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 582 c.p. ai danni della moglie, avvenuto il 19 agosto 2012, in Trib. Udine, sent. n. 8/2015, 8 gennaio 2015, depositata l'8 aprile 2015, p. 10, *inedita*.

9 P. DE FRANCESCHI, *op.cit.*, p. 2.

10 Per un'attenta descrizione dei fatti si veda Trib. Udine, sent. n. 8/2015, 8 gennaio 2015, depositata l'8 aprile 2015, *inedita*.

Elisaveta Talpis, rappresentata dalle sue avvocate, il 23 maggio 2014, ha presentato ricorso, contro la Repubblica italiana, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo¹¹, lamentando «un inadempimento delle autorità italiane al loro dovere di protezione contro la violenza domestica che essa avrebbe subito e che avrebbe portato al tentativo di omicidio nei suoi confronti e alla morte di suo figlio»¹².

Come prima cosa, la Corte EDU, per affrontare in modo esaustivo il ricorso a lei sottoposto, ripercorre attraverso un'attenta analisi le fonti nazionali e sovranazionali in materia di violenza contro le donne, delineando un quadro completo di tutte le forme di tutela presenti¹³.

Per cominciare vengono menzionati gli artt. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 582 c.p. (Lesione personale) e la L. 23 aprile 2009, n. 38, che introduce nel nostro ordinamento il delitto di atti persecutori e che, agli artt. 11 e 12, prevede delle misure a sostegno delle vittime, tra cui l'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono notizia del reato di fornire alla vittima le informazioni necessarie sui centri antiviolenza presenti sul territorio, nonché la previsione dell'attivazione di un numero verde nazionale, che garantisca assistenza psicologica e giuridica e che possa consentire anche una segnalazione alle forze dell'ordine. I giudici della Corte, poi, analizzano il «microsistema cautelare»¹⁴ di cui dispone il nostro ordinamento; la legge 4 aprile 2001, n. 154, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari», la legge 15 ottobre 2013, n.119 contenente «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere [...]», che amplia la tutela processuale delle vittime di violenza domestica, prendendo in considerazione, infine, anche le previsioni civilistiche, ossia gli ordini di protezione disciplinati agli artt. 736 c.p.c., 342 bis e ter c.c.¹⁵.

11 Ai sensi dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: « La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto», *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in www.echr.coe.int.

12 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 3.

13 N. FOLLA, *Violenza domestica e di genere: la Corte EDU, per la prima volta, condanna l'Italia*, in *Famiglia e diritto*, n. 7/2017, p. 627.

14 Così definito da G. CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 8/2010, p. 987.

15 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, §§ 49-52; P. DE FRANCESCHI, *op.cit.*, p. 4.

Dopo questo approfondimento legislativo, la Corte riporta i dati ISTAT del 2014¹⁶, rilevando come il quadro normativo appena delineato non risulti efficace nel concreto¹⁷.

A seguito di un'accurata esposizione dei dati che rappresentano la diffusione del fenomeno in tutte le sue forme, si riportano le osservazioni finali riguardanti l'Italia della 49^a sessione del Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne¹⁸, nelle quali si legge che «il Comitato rimane preoccupato per l'elevata prevalenza della violenza contro le donne e le fanciulle, nonché per il persistere di attitudini socio-culturali che tollerano la violenza domestica, oltre ad essere preoccupato per la mancanza di dati sulla violenza contro le donne e bambine immigrate, rom e sinti. Il Comitato è inoltre preoccupato per l'elevato numero di donne uccise dal proprio partner o ex-partner (femminicidi) che può indicare il fallimento dello Stato-parte nel proteggere adeguatamente le donne, vittime dei loro partner o ex-partner»¹⁹. L'Italia viene quindi esortata ad agire prontamente su più piani, ossia quello della protezione delle vittime e quello della formazione degli operatori e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Da ultimo, poi, il nostro Paese viene esortato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratifica che è stata poi posta in essere con la legge 27 giugno 2013, n. 77 e la Convenzione, il 1° agosto 2014, è entrata in vigore²⁰.

Successivamente, dopo questa minuziosa e indispensabile esposizione, i giudici della Corte Edu, si pronunciano sull'ammissibilità del ricorso.

Il Governo italiano solleva due eccezioni di irricevibilità: l'inosservanza del termine di 6 mesi, previsto dall'art. 35²¹ della Convenzione, poiché il ri-

16 ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2014*, Roma, 2015, in www.istat.it.

17 Per uno studio approfondito sull'epidemiologia dei casi di violenza contro le donne, si rimanda al paragrafo III del capitolo I.

18 P. DE FRANCESCHI, *op.cit.*, p. 5.

19 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 57.

20 N. FOLLA, *Violenza domestica e di genere: la Corte EDU, per la prima volta, condanna l'Italia*, *cit.*, p. 629.

21 Art 35 - Condizioni di ricevibilità:

«La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:

(a) è anonimo; oppure

(b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:

(a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo;

(b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel me-

corso è stato depositato oltre 6 mesi dalla data di archiviazione disposta il 1° agosto 2013, e il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne²². Elisaveta Talpis, infatti, non si era opposta alla domanda di archiviazione proposta dal P.M. al G.I.P. per il delitto di maltrattamenti familiari e non aveva nemmeno fatto ricorso in Cassazione contro la successiva sentenza di archiviazione; in più, il ricorso alla Corte EDU è stato presentato quando il processo per l'omicidio e per il tentato omicidio era ancora pendente²³.

La Corte respinge entrambe le eccezioni.

Ritiene infatti che il termine di 6 mesi inizi a decorrere dal 26 novembre 2013, data dell'omicidio di Ion Talpis e del tentato omicidio di Elisaveta Talpis, poiché, solo da quel momento, la ricorrente ha preso coscienza dell'incapacità delle Autorità italiane di impedire al marito di commettere nuove violenze e di conseguenza dell'inefficienza dei mezzi di ricorso disponibili nel nostro ordinamento²⁴.

Riguardo poi alla seconda eccezione proposta, ossia il mancato esaurimento dei ricorsi interni, pur essendo previsto, dall'art. 35 della Convenzione, che la Corte venga adita unicamente dopo l'esaurimento dei gradi di giudizio dell'ordinamento interno, va considerato che, nel caso specifico, la questione proposta alla Corte è incentrata proprio sulla mancata efficienza di tali vie di ricorso e dei vari rimedi di natura repressiva e preventiva previsti dallo Stato italiano. In questo caso, quindi, la Corte ritiene che le questioni di ricevibilità sono legate in modo inscindibile con le questioni di merito, per questo motivo, pertanto, il ricorso va accolto, in modo da poter accertare se le autorità italiane non hanno rispettato gli obblighi previsti dagli artt. 2 e 3 della Convenzione²⁵.

Per ciò che concerne il merito, la ricorrente lamenta la violazione, da parte dello Stato italiano, degli artt. 2, 3 e 8 della Convenzione, per l'inerzia e l'indifferenza che le autorità italiane hanno dimostrato di fronte ai ripetuti avvertimenti sulla violenza del marito, per non aver adottato le misure necessarie e adatte a proteggere la sua vita e quella del figlio e infine per non essere stati in grado di impedire il ripetersi di ulteriori condotte violente a loro danno²⁶.

Nelle argomentazioni della ricorrente si legge che «le autorità italiane non hanno protetto il diritto alla vita di suo figlio e hanno dato prova di negligenza

rito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.

La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento», *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in www.echr.coe.int.

22 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, §§ 61-75.

23 M. F. CUCCHIARA, *op. cit.*, p. 4.

24 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 65.

25 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 74; M. F. CUCCHIARA, *op. cit.*, p. 4; N. FOLLA, *Violenza domestica e di genere: la Corte EDU, per la prima volta, condanna l'Italia*, *cit.*, p. 630.

26 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 76.

dinanzi agli atti di violenza, alle minacce e alle ferite che lei stessa avrebbe ripetutamente subito»²⁷. È emersa, quindi, una forma di “tolleranza” da parte dello Stato di fronte a quanto stava accadendo: la polizia, infatti, era informata del fatto che Elisaveta subisse violenza domestica già dal 2012, e la stessa sostiene che vi erano dei “segni evidenti” di quanto ci fosse un rischio serio e reale che il marito agisse nuovamente violenza nei suoi confronti e di quelli dei suoi figli. Inoltre, la ricorrente ritiene che l’unico rimedio che aveva a disposizione era la denuncia penale ed essa si è rivelata ineffettiva: la denuncia è stata presentata il 5 settembre 2012 ma l’audizione della sig.ra Talpis è avvenuta solo 7 mesi dopo, nell’aprile 2013; e durante questo periodo non sono stati condotti atti d’indagine né sentiti testimoni. Elisaveta Talpis lamenta, poi, di essere stata vittima di un trattamento inumano e degradante causato dall’atteggiamento passivo dello Stato. In conclusione, lo Stato italiano, a suo parere, non ha rispettato gli obblighi positivi derivanti dagli artt. 2 e 3 della Convenzione, dai quali essa ritiene che derivi anche un obbligo, in capo alle autorità, «di adottare preventivamente delle misure di ordine pratico per proteggere l’individuo la cui vita è minacciata dalle azioni criminali di altri»²⁸.

A tal proposito, il Governo, invece, argomenta che è indispensabile accertare se le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che vi era una minaccia reale e immediata per la vita di una persona, perché afferma che, solo in quel caso, pesa su di loro l’obbligo di adottare misure concrete per prevenirne la realizzazione. Il Governo ritiene che il caso Talpis si differenzia dalla causa Opuz c. Turchia, sulla quale si era basata anche la ricorrente nelle sue argomentazioni, perché nel caso di specie non esistevano prove tangibili di un pericolo imminente per la vita della ricorrente e di suo figlio e, per questo motivo, le autorità italiane non sapevano e non avrebbero potuto sapere che la loro vita era in pericolo²⁹. Inoltre, nelle argomentazioni, si sottolinea come la donna, quando è stata interrogata dalla polizia, nell’aprile 2013, ha modificato quanto precedentemente dichiarato e le autorità, prima di procedere con l’archiviazione, hanno verificato quanto da lei detto, se ci fossero stati altri episodi di violenze e se Elisaveta si trovasse in una situazione di vulnerabilità tale da poter giustificare una ritrattazione del suo racconto. A parere del Governo, infine, i mesi trascorsi tra la denuncia e l’audizione della donna non hanno avuto la conseguenza di esporla a nuove violenze poiché non ci sono state altre richieste di intervento; concludendo, il Governo dichiara che Elisaveta non ha mai dimostrato di aver subito abusi e violenza in modo continuato e di aver vissuto nella paura di essere aggredita, ma anzi nella sua audizione dell’aprile 2013 riferiva di non subire più violenza. Per questi motivi il Governo sostiene

27 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 79.

28 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 84.

29 Il Governo ritiene che gli elementi in loro possesso lasciavano emergere solo una situazione di “conflittualità familiare”, in N. FOLLA, *Violenza domestica e di genere: la Corte EDU, per la prima volta, condanna l’Italia*, cit., p. 630.

che non si può affermare che la ricorrente abbia subito trattamenti inumani e degradanti³⁰ e «ritiene di aver adempiuto ai propri obblighi positivi derivanti dalla Convenzione, e afferma che, in seguito alle indagini, poiché la ricorrente aveva modificato le sue dichiarazioni, la procura ha dovuto chiedere l'archiviazione della denuncia. Aggiunge, peraltro, che il procedimento è continuato per il reato di lesioni personali e che A.T. è stato condannato il 1° ottobre 2015 a pagare una multa di 2.000 euro»³¹.

3.1 GLI OBBLIGHI DELLO STATO SECONDO LA CORTE EDU

Il diritto internazionale, nell'occuparsi di diritti umani, stabilisce diverse tipologie di obblighi in capo agli Stati: il principale è un obbligo cosiddetto negativo, poiché impone ai singoli Stati di non commettere, tramite i suoi agenti e il suo apparato, violazioni dirette dei diritti umani; in secondo luogo, poi, vi è anche un obbligo positivo di porre in essere azioni concrete e misure specifiche, dal punto di vista legislativo, politico e culturale³².

La Corte EDU riconduce la vicenda del caso *Talpis* all'applicazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione e ricostruisce gli obblighi positivi che da essi derivano agli Stati. I giudici di Strasburgo ribadiscono che entrambi gli articoli affermano valori fondamentali delle società democratiche del Consiglio d'Europa e che, a differenza degli altri articoli della Convenzione, non prevedono alcuna limitazione, eccezione o deroga³³, conformemente all'art. 15³⁴.

La Corte sottolinea come, oltre ai minori, anche gli altri soggetti vulnerabili (tra cui, appunto, le vittime di violenza domestica), necessitano di una particolare

³⁰ Per gli argomenti del Governo, si veda Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, §§ 87-94.

³¹ Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 94.

³² I. BOIANO, *Femminismo e processo penale*, pp. 167-168.

³³ Rientrano nel cosiddetto «nocciolo duro» della CEDU, BESTAGNO F., *Commento all'art. 2*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, p. 36.

³⁴ Art. 15 - Deroga in caso di stato d'urgenza:

«In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.

Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione», *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in www.echr.coe.int.

protezione da parte delle autorità statali, su due differenti piani: da un lato, grazie a un sistema efficace di prevenzione, dall'altro, attraverso procedure investigative e giudiziarie che consentono di individuare e punire i colpevoli³⁵. Riguardo al secondo aspetto la Corte ribadisce che «un'esigenza di celerità e di diligenza ragionevole è implicita nell'obbligo di indagare. I meccanismi di protezione previsti nel diritto interno devono funzionare in pratica entro termini ragionevoli che permettono di concludere l'esame sul merito delle cause concrete ad essi sottoposte. In effetti, l'obbligo dello Stato rispetto all'articolo 3 della Convenzione non si può considerare soddisfatto se i meccanismi di protezione previsti nel diritto interno esistono soltanto in teoria: è soprattutto necessario che essi funzionino effettivamente nella pratica, il che presuppone un esame della causa sollecito e senza inutili ritardi»³⁶.

I Giudici di Strasburgo precisano che, in merito all'interpretazione degli obblighi positivi, non si deve imporre alle autorità un onere insostenibile o eccessivo. Ogni singola minaccia contro la vita di un individuo non obbliga, quindi, lo Stato, nel rispetto della Convenzione, ad applicare misure preventive concrete; perché l'obbligo positivo venga in essere, come detto, è indispensabile che le autorità sapessero o avrebbero dovuto sapere che la vita di una persona era in pericolo, in maniera effettiva e immediata³⁷. Infine, si ricorda che tutto ciò va fatto rispettando le garanzie poste agli artt. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e 8 della Convenzione, ossia nel totale rispetto delle regole che disciplinano il potere delle autorità e allo stesso tempo senza compromettere la vita privata delle persone³⁸.

Gli obblighi positivi verranno presi in considerazione nei successivi paragrafi, durante l'analisi delle violazioni degli articoli, per i quali la Corte EDU ha condannato lo Stato italiano.

3.2 LA VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

L'articolo 2 della Convenzione tutela il diritto alla vita e afferma che «Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

35 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, §§ 95-105; P. DE FRANCESCHI, *op.cit.*, pp. 5-6; *Tutela dei diritti fondamentali e "violenza domestica". Gli obblighi dello Stato secondo la Corte EDU*, in www.lalegislazionepenale.eu, 12 Giugno 2018, pp. 4-5; P. MAZZINA, *La violenza domestica e le azioni positive (di secondo livello) dello Stato: brevi riflessioni costituzionali sulla recente sentenza della Corte Edu Talpis c. Italia*, in *Archivio Penale*, n. 2/2017, p. 3, in www.archiviopenale.it.

36 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 106.

37 Vengono citati i precedenti CEDU: *Keenan c. Regno Unito*, n. 27229/95, §§ 89-90; *Gongadze c. Ucraina*, n. 34056/02, § 165; *Opuz c. Turchia* n. 33401/02, §§ 129-130.

38 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 101; N. FOLLA, *Violenza domestica e di genere: la Corte EDU, per la prima volta, condanna l'Italia*, *cit.*, p. 631.

La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;

(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione»³⁹.

A questo articolo spetta un ruolo particolarmente importante all'interno della Convenzione, in quanto, la sua violazione rappresenta una delle più gravi in materia di diritti dell'uomo, dal momento che, senza la protezione del diritto alla vita che questa norma va a tutelare, diviene illusoria e priva di efficacia la possibilità di godere di ogni altro diritto e libertà garantito dalla CEDU⁴⁰.

I giudici di Strasburgo stabiliscono che l'art. 2 si applica sicuramente per ciò che riguarda il decesso del figlio della ricorrente; per poi specificare che tale articolo va applicato anche in riferimento al tentato omicidio di Elisaveta, nonostante la forza utilizzata contro di lei non sia stata omicida, poiché, pur essendo lei sopravvissuta, ha subito un'aggressione che era idonea a mettere in pericolo la sua vita⁴¹.

La Corte, nelle sue motivazioni, ripercorre la vicenda, ponendo la sua attenzione sul fatto che la ricorrente, dopo le violenze subite nei mesi di giugno e luglio 2012, ha depositato denuncia penale accompagnata da un certificato medico, nel quale erano state verbalizzate le lesioni riscontrate sul suo corpo, il 5 settembre 2012; in quel momento Elisaveta aveva esplicitato il timore che nutriceva per la vita sua e per quella della figlia e aveva quindi richiesto delle misure di protezione. I giudici stabiliscono che è proprio a partire da questa data che è necessario esaminare il comportamento delle autorità italiane⁴².

Si può accertare che è stata aperta un'inchiesta giudiziaria, nei confronti di Andrei Talpis, per maltrattamenti, lesioni personali e minacce; che il 9 ottobre 2012 la denuncia è stata trasmessa alla Procura, la quale, il 15 ottobre 2012, ha dato disposizione alla polizia giudiziaria di svolgere con urgenza delle indagini e, nel dettaglio, di verificare se vi fossero stati dei testimoni, compresa anche la figlia della ricorrente. Nel mentre la donna, come già precisato, aveva trovato accoglienza presso un'associazione che si occupa di violenza contro le donne,

39 *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in www.echr.coe.int; per uno studio approfondito dell'articolo, in ogni suo aspetto, si veda F. BESTAGNO, *op. cit.*

40 F. BESTAGNO, *op. cit.*, p. 36.

41 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, §§ 107-108; N. FOLLA, *Violenza domestica e di genere: la Corte EDU, per la prima volta, condanna l'Italia*, cit., p. 631; «Un ricorso per violazione dell'art. 2 CEDU può essere introdotto anche in merito a gravi pericoli per la vita il cui verificarsi non abbia determinato l'evento della morte: il soggetto che sia stato esposto a tali rischi, pur senza essere deceduto, può comunque essere qualificato come vittima di una violazione dell'art. 2 CEDU», in F. BESTAGNO, *op. cit.*, p. 37.

42 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 111.

dove vi è poi rimasta complessivamente per 3 mesi. I giudici di Strasburgo evidenziano che non è stato mai emanato nessun ordine di protezione, la cui *ratio* invece è appunto quella di prevenire una possibile situazione di pericolo e che la Procura, nel marzo 2013, nonostante la sua disposizione risalisse già all'ottobre 2012, dovette chiedere nuovamente alla polizia di effettuare le indagini, evidenziando l'urgenza della situazione. La ricorrente è stata poi sentita solo nell'aprile 2013, 7 mesi dopo la sua denuncia; un tale ritardo non ha fatto altro che privare la donna del beneficio della protezione immediata che la situazione, invece, richiedeva⁴³.

La Corte afferma con estrema chiarezza che spettava alle autorità italiane tener conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità dal punto di vista morale, fisico e materiale, nella quale si trovava la ricorrente e, dopo aver valutato le circostanze, offrire un'assistenza efficace: cosa che non è per nulla avvenuta. Inoltre, un'altra criticità che la Corte evidenzia è l'assenza di una valutazione del rischio, poiché, sebbene 7 mesi dopo, nell'aprile 2013, la ricorrente avesse modificato la portata delle sue dichiarazioni, con la conseguenza di vedersi archiviare parzialmente la denuncia, era ancora pendente un procedimento per lesioni personali aggravate ed era quindi dovere delle autorità valutare il rischio di nuove aggressione a cui poteva andare incontro Elisaveta⁴⁴.

Sulla base di quanto appena esposto, la Corte EDU ritiene che «non agendo rapidamente in seguito al deposito della denuncia della ricorrente, le autorità nazionali abbiano privato la stessa denuncia di ogni efficacia, creando un contesto di impunità tale da permettere ad A.T. di reiterare le violenze nei confronti della moglie e dei familiari»; inoltre, «benché il Governo affermi che non esisteva alcuna prova tangibile di un pericolo imminente per la vita della ricorrente e per quella di suo figlio, la Corte ritiene che le autorità non sembrano aver proceduto alla valutazione dei rischi che A.T. faceva correre a quest'ultima»⁴⁵.

Il contesto di impunità, a cui fa riferimento la Corte, trova poi la sua massima rappresentazione proprio nella notte in cui è avvenuto l'omicidio di Ion e il tentato omicidio di Elisaveta, il 25 novembre 2013: le forze dell'ordine, infatti, erano intervenute ben due volte durante quella notte. La prima, su richiesta della moglie, presso la loro abitazione; qualche ora dopo, in seguito alle dimissioni dall'ospedale presso il quale era stato trasportato Andrei Talpis per ubriachezza, le forze dell'ordine lo avevano fermato per strada per un controllo d'identità; da quel verbale risulta che l'uomo si trovava nuovamente in stato di ubriachezza. In entrambe le occasioni non è stata adottata nessuna particolare disposizione nei confronti dell'uomo, con lo scopo di tutelare la ricorrente, nonostante le violenze agite da Andrei Talpis nei confronti della moglie fossero conosciute

43 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, §§ 112-114.

44 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, §§ 115-116; CUCCHIARA M. F., *op. cit.*, p. 5.

45 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, §§ 117-118.

alle forze dell'ordine, essendo ancora pendente in quella data, un procedimento per lesioni personali aggravate agite contro la ricorrente⁴⁶.

La Corte precisa che, pur non avendo la possibilità di sapere come sarebbe stata l'evoluzione degli eventi se le autorità avessero posto in essere un comportamento diverso, o per meglio dire, il comportamento a cui erano tenuti, è, tuttavia, sufficiente sapere che misure ragionevoli avrebbero potuto realmente cambiare la dinamica dei fatti o attenuare il danno provocato. Ciò è sufficiente per ritenere lo Stato responsabile⁴⁷.

I Giudici di Strasburgo, in conclusione, ricordano che «nelle cause in materia di violenza domestica, i diritti dell'aggressore non possono prevalere sui diritti alla vita e all'integrità fisica e psichica delle vittime⁴⁸. Per di più, lo Stato ha l'obbligo positivo di mettere in atto preventivamente delle misure di ordine pratico per proteggere l'individuo la cui vita sia minacciata»⁴⁹. Per le motivazioni precedentemente viste, quindi, ritengono che le mancanze e gli errori delle autorità italiane abbiano reso «inoperante» la denuncia penale della ricorrente e che, quindi, ci sia stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione: gli snodi del procedimento penale che vengono stigmatizzati da questa pronuncia sono pertanto due: anzitutto, la lentezza delle forze dell'ordine nell'avviare le indagini (come detto, la ricorrente fu ascoltata solo 7 mesi dopo la denuncia e non ci fu alcun altro tipo di investigazione), nonché la mancata adozione delle misure di protezione richieste da Elisaveta Talpis in sede di denuncia; e, in secondo luogo, la totale assenza di alcun tipo di misura appropriata per evitare l'epilogo degli eventi della notte tra il 25 e il 26 novembre, nonostante l'autore fosse stato intercettato addirittura due volte sia dalla Polizia che dai Carabinieri.

Le autorità interne, quindi, non hanno dimostrato di avere la diligenza richiesta e si sono così sottratte all'obbligo positivo di proteggere la vita della ricorrente e di suo figlio imposto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁵⁰.

3.3 LA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

L'articolo 3 della Convenzione stabilisce che «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti»; si tratta di uno dei valo-

46 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, §§ 119-120; B. NASCIBENE, *op. cit.*, p. 4; R. CASIRAGHI, *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in www.penalecontemporaneo.it, 13 Marzo 2017, p. 2.

47 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 121; Vengono richiamati i precedenti CEDU: *Opuz c. Turchia*, 9 giugno 2009, n. 33401/02, § 136; *E. e altri c. Regno Unito*, 26 novembre 2002, n. 33218/96, § 99; *Bljakaj e altri c. Croazia*, 18 settembre 2014, n. 74448/12, § 124. P. MAZZINA, *op. cit.*, p. 4.

48 Corte e.d.u, 9 giugno 2009, n. 33401/02, *Opuz c. Turchia*, § 147.

49 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 123.

50 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, §§ 122-125; Corte e.d.u., 28 ottobre 1998, n. 23452/94, *Osman c. Regno Unito*, § 115.

ri fondamentali delle società democratiche, con la *ratio* di tutelare il principio essenziale della dignità di ogni persona. Anch'esso, come l'articolo 2, è un divieto di natura fondamentale, assoluto e inderogabile: non può, quindi, prevedere alcuna eccezione né essere bilanciato con altri valori e obiettivi generali pur essendo meritevoli di tutela da parte degli Stati⁵¹.

La Corte, innanzitutto, afferma che la ricorrente è da qualificarsi come «persona vulnerabile» e, per questo motivo, lo Stato deve rispettare degli obblighi positivi di carattere particolare per questa categoria di individui (che include ad esempio donne, minori, appartenenti a minoranze), sia nel caso in cui le violazioni siano poste in essere da autorità statali, che nel caso in cui si tratti di soggetti privati⁵².

Prendendo in considerazione le violenze fisiche e psicologiche subite in passato da Elisaveta Talpis, i giudici ritengono che i comportamenti agiti da Andrei Talpis sono gravi a tal punto da essere qualificati come trattamenti inumani e degradanti⁵³. La Corte, quindi, verificando se le autorità interne hanno effettivamente agito nel rispetto dell'articolo 3 della Convenzione afferma che, con la loro condotta passiva, hanno creato un contesto di impunità favorevole alla reiterazione delle violenze⁵⁴. I giudici rilevano due differenti forme di passività, poste in essere dallo Stato italiano: una prima passività nelle modalità di indagine e una seconda di tipo giudiziario⁵⁵.

Innanzitutto, la Corte, citando anche la giurisprudenza CEDU⁵⁶, evidenzia le conseguenze negative che derivano da una risposta così tardiva, ben sette mesi dopo la denuncia, prima che l'azione penale fosse avviata: «il semplice passare del tempo può nuocere all'inchiesta ma anche compromettere definitivamente le possibilità che questa sia portata a termine [...], intacca inevitabilmente la quantità e la qualità delle prove disponibili e inoltre, l'apparenza di una mancanza di

51 PUSTORINO P., *Commento all'art. 3*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, pp. 63-66.

52 Come si può vedere in Corte e.d.u., 9 giugno 2009, n. 33401/02, *Opuz c. Turchia*, § 159; Nel caso *Opuz c. Turchia*, la Corte condanna lo Stato per la violazione dell'art. 3 da parte del marito e padre delle vittime. I giudici di Strasburgo sottolineano l'inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate per evitare il ripetersi delle violenze, che causarono la morte di una delle vittime. Inoltre, altro aspetto che merita evidenziare è il livello di tolleranza che emerge a seguito delle sentenze di condanna a carico dall'autore delle violazioni dell'art.3, e soprattutto il suo rilascio anticipato. Analogamente in Corte e.d.u., 15 settembre 2009, n. 8227/04, *E.S. e altri c. Slovacchia*; P. PUSTORINO, *op. cit.*, p. 88; N. FOLLA, *Violenza domestica e di genere: la Corte EDU, per la prima volta, condanna l'Italia*, cit., p. 632.

53 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 126.

54 R. CASIRAGHI, *op. cit.*, p. 2; P. DE FRANCESCHI, *op.cit.*, p. 2; N. FOLLA, *Violenza domestica e di genere: la Corte EDU, per la prima volta, condanna l'Italia*, cit., p. 632.

55 B. NASCIMBENE, *op. cit.*, p. 5; DE FRANCESCHI P., *op.cit.*, p. 8.

56 Corte e.d.u., 3 novembre 2011, n. 43982/06, *M.B. c. Romania*, § 64; Corte e.d.u, n. 46477/99, *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, § 86, CEDU 2002-II.

diligenza porta a dubitare della buona fede con cui vengono condotte le indagini e fa perdurare lo stato di prostrazione cui sono sottoposti i denunciati»⁵⁷.

La Corte, a questo proposito, ribadisce nuovamente quanto sia indispensabile un approccio che tenga conto delle specificità del fenomeno ed evidenzia quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul che, agli articoli 49⁵⁸ e 50⁵⁹, impone agli Stati di prevedere tutte le misure legislative o di altra natura necessarie a fare in modo che le indagini e i procedimenti penali riguardanti le forme di violenza tutelate dalla Convenzione avvengano senza ritardi e tenendo conto dei diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale⁶⁰. Le autorità interne avrebbero dovuto tener conto di vari aspetti, tra cui la situazione di precarietà e di vulnerabilità morale, fisica e/o materiale della vittima e, per questo motivo, effettuare una valutazione nel minor tempo possibile. Nella sentenza CEDU si legge che «nella fattispecie, nulla può spiegare la passività delle autorità per un periodo così lungo – sette mesi – prima che fosse avviata l'azione penale. Parimenti, nulla può spiegare perché il procedimento penale per lesioni personali aggravate avviato in seguito alla denuncia depositata dalla ricorrente sia durato tre anni, per concludersi il 1° ottobre 2015»⁶¹.

Basandosi su queste considerazioni, la Corte, in conclusione, ritiene che la marcata inerzia delle autorità italiane si configura senza dubbio in una violazione dell'articolo 3 della Convenzione⁶².

57 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 128.

58 Articolo 49 - Obblighi generali:

«Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione».

59 Articolo 50 – Risposta immediata, prevenzione e protezione:

«Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove».

60 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 129; Merita inoltre ricordare che la legge n. 119 del 2013, riformulando l'art. 132 bis disp. att. c.p.p., prevede la trattazione prioritaria dei processi per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis e dal 609 bis al 609 octies c.p.

61 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 130.

Nel procedimento per lesioni personali, che si è svolto dinanzi al Giudice di Pace, Andrei Talpis è stato condannato il 1° ottobre 2015 alla pena della multa.

62 P. MAZZINA, *op. cit.*, p. 5; Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 132.

L'articolo 14 della Convenzione prevede il divieto di discriminazione e afferma che «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione»⁶³.

La ricorrente, invocando l'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 2 e 3, afferma due cose: che le omissioni delle autorità interne dimostrano che è stata vittima di una discriminazione «in quanto donna» e che il sistema legislativo italiano non è ancora appropriato per tutelare ogni forma di violenza contro le donne. Vengono, infatti, invocate anche le conclusioni dello *spécial Rapporteur* delle Nazioni Unite che ha ribadito all'Italia la necessità di attivarsi nell'eliminare gli stereotipi di genere in ambito lavorativo e sociale. La ricorrente ritiene di non aver ricevuto una risposta adeguata alle sue richieste d'aiuto e di non aver beneficiato di una tutela legislativa adatta: tutto questo si ritiene che vada a costituire un trattamento discriminatorio basato sul sesso⁶⁴.

La Corte, dopo essersi pronunciata sulla ricevibilità, ritenendo che, nonostante questo motivo di ricorso non sia mai stato valutato dai giudici nazionali sia così collegato a quelli esaminati in precedenza da essere ritenuto anch'esso ricevibile, si rifà a un consolidato orientamento della giurisprudenza CEDU⁶⁵ e afferma che «l'inadempimento, anche involontario, di uno Stato al suo obbligo di proteggere le donne dalla violenza domestica costituisce una violazione del diritto di queste ultime ad una pari tutela da parte della legge»⁶⁶. Si afferma che l'indifferenza e la passività degli organi di polizia dimostra una vera e propria «tolleranza reiterata nei confronti di questi fatti», si va a creare così un clima permissivo e lascivo, favorevole alla reiterazione delle condotte, che si configura in una violazione dell'articolo 14 CEDU.

I giudici di Strasburgo precisano che, nella fattispecie, non si è trattato di una semplice omissione o di un singolo ed unico ritardo ma la discriminazione è causata proprio da una tolleranza reiterata, da un atteggiamento che è continuato nel tempo, caratterizzato da una valenza discriminatoria nei confronti della ricorrente in quanto donna⁶⁷.

63 Per un'attenta analisi dell'articolo si vedano DOLSO G.P., *Commento all'art. 14*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, par. I-VI, VIII-XV; F. SPITALERI, *Commento all'art. 2*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, par. VII, XVI-XVIII.

64 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, §§ 134-139.

65 Corte e.d.u, 9 giugno 2009, n. 33401/02, *Opuz c. Turchia*, § 191.

66 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 141.

67 La Corte cita il precedente *Eremia c. Repubblica di Moldavia*, n. 3564/11, § 89, 28 maggio 2013;

La Corte si espone in modo molto chiaro, affermando con decisione che, le autorità italiane, sottovalutando la gravità della violenza, con la loro passività e inerzia, l'hanno sostanzialmente causata e sono, quindi, i responsabili dell'accaduto poiché, per i motivi analizzati, hanno a tutti gli effetti contribuito e permesso che si verificasse un *escalation* della violenza fino ad arrivare all'uccisione di una delle vittime.

La Corte evidenzia come questo atteggiamento di tolleranza nei confronti della violenza contro le donne emerge e viene denunciato anche in documenti nazionali e internazionali, come già precedentemente affermato anche dalla ricorrente; si fa riferimento al rapporto finale dello *spécial Rapporteur* delle Nazioni Unite, alle conclusioni presentate dalla CEDAW e infine ai dati che emergono dai rapporti ISTAT, i quali dimostrano l'entità del problema della violenza domestica in Italia e le discriminazioni a cui le donne vanno incontro a questo proposito⁶⁸.

Gli elementi portati dalla ricorrente su questo aspetto, sono avvalorati da dati statistici oggettivi che ribadiscono senza possibilità di contestazioni quanto la violenza domestica vede come vittime per la maggior parte donne e al contrario autori per la quasi totalità soggetti di sesso maschile. Si sottolinea che nonostante le numerose riforme, il dato delle donne uccise dai loro partner o ex-partner è allarmante e persiste ancora in modo molto radicato un atteggiamento socioculturale di tolleranza nei confronti di queste tipologie di violenza⁶⁹.

La Corte, a seguito di queste importanti considerazioni, conclude affermando che le violenze inflitte a Elisaveta Talpis debbano ritenersi fondate sul sesso e rappresentano quindi una forma di discriminazione nei confronti delle donne; per questi motivi, nel caso di specie, vi è una violazione dell'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3⁷⁰.

4. I PARERI DISSENZIENTI DEI GIUDICI DI STRASBURGO E LE MOTIVAZIONI

La Corte EDU, il 2 marzo 2017, ha condannato l'Italia per la violazione dell'articolo 2, per la violazione dell'articolo 3 e per la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con gli articoli 2 e 3.

I giudici di Strasburgo però, solo per quanto riguarda la violazione dell'articolo 3, in ragione dell'inadempimento delle autorità al loro obbligo di proteggere la ricorrente dagli atti di violenza domestica del marito, hanno deciso all'unanimità; la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, in ragione dell'omicidio del figlio della ricorrente e del tentato omicidio nei confronti di quest'ultima, è stata dichiarata con sei voti contro uno, a causa dell'opinione parzialmente dis-

B. NASCIMBENE, *op. cit.*, p. 6; N. FOLLA, *Violenza domestica e di genere: la Corte EDU, per la prima volta, condanna l'Italia*, *cit.*, p. 633.

68 M. BUSCEMI, *op. cit.*, pp. 10-12.

69 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 145, *cit.*; CUCCHIARA M. F., *op. cit.*, pp. 6-7.

70 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, §§ 148-149, *cit.*

senziente del giudice Spano; e la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con gli altri due articoli, invece, è stata dichiarata con cinque voti contro due, ossia, anche in questo caso, con il voto contrario del giudice Spano e, in aggiunta, anche l'opinione parzialmente dissenziente del giudice Eicke.

Il giudice Spano, nella sua *partially dissenting opinion*, esordisce affermando che «il diritto ha i suoi limiti, persino il diritto in materia di diritti umani». In ordine alla violazione dell'articolo 2, si concentra sul rispetto dei due cardini del cosiddetto «*Test di Osman*»⁷¹ sulla base del quale, per accertarsi che le autorità nazionali siano venute meno al loro obbligo positivo di proteggere il diritto alla vita «si deve stabilire in modo convincente che le autorità fossero a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza in quel momento, dell'esistenza di un pericolo reale e immediato per la vita di uno o più soggetti identificati a causa degli atti criminali di terzi e che esse non abbiano adottato le misure nell'ambito delle loro competenze che, considerate ragionevolmente, avrebbero potuto probabilmente evitare tale rischio»⁷². I due cardini del test sono, quindi, l'immediatezza e la realtà del pericolo, nella misura in cui esse erano ragionevolmente prevedibili dalle forze dell'ordine⁷³. Affinché vi sia una violazione dell'articolo 2 quindi, il *Test Osman* deve essere soddisfatto. Spano, nel motivare le sue posizioni, si rifà ai precedenti giurisprudenziali nei quali il test ha trovato applicazione, ossia la causa *Osman c. Regno Unito*⁷⁴ e, successivamente, la causa *Opuz c. Turchia*⁷⁵.

71 Con «*Test Osman*» ci si riferisce ai parametri che i giudici di Strasburgo hanno enunciato nella decisione del caso *Osman c. Regno Unito* per poter valutare la presenza di responsabilità da parte dello Stato in caso di omessa adozione di misure di protezione nei confronti delle persone offese, in violazione dell'articolo 2 della Convenzione.

72 Corte e.d.u., 28 ottobre 1998, n. 23452/94, *Osman c. Regno Unito*, § 116; si veda anche *Opuz c. Turchia*, 9 giugno 2009, n. 33401/02, § 130.

73 Come si è detto nei paragrafi precedenti nei quali è stata analizzata la violazione delle norme; Corte e.d.u., sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, *Partially dissenting opinion* SPANO § 3, cit..

74 Nel caso *Osman c. Regno Unito*, i ricorrenti sono una madre e suo figlio, che ritengono colpevoli le autorità nazionali per non averli tutelati dalla grave minaccia che incombeva sulla loro famiglia a causa dei comportamenti persecutori, mossi da un'ossessione amorosa, di un insegnante nei confronti di Osman Ahmet. L'insegnante era arrivato a compiere veri e propri comportamenti deliranti, tra i quali assumere il cognome del ragazzo, oltre alle continue molestie e persecuzioni agite nei pressi della sua abitazione e gli atti vandalici verso i componenti della famiglia dello studente. Vengono avviate le indagini della Polizia, e dopo un allontanamento dell'insegnante dall'istituto scolastico, viene licenziato. In quel momento la situazione degenera e l'uomo dopo essersi più volte appostato nei pressi della casa dell'alunno, lo aggredisce e lo ferisce in modo grave, e uccide il padre del ragazzo; in seguito si reca presso l'abitazione del direttore della scuola, lo ferisce e uccide anche suo figlio; La Corte EDU, nel caso di specie, esclude la violazione dell'articolo 2 da parte del Regno Unito, riconoscendo però la violazione dell'articolo 13 da parte dello Stato. Per una dettagliata esposizione dei fatti si veda: Corte e.d.u., 28 ottobre 1998, n. 23452/94, *Osman c. Regno Unito*.

75 Con la sentenza *Opuz c. Turchia*, del 9 giugno 2009, la violenza domestica viene riconosciuta, per la prima volta, come violazione dei diritti umani. La decisione riguarda un caso in cui si vede come ricorrente Nahide Opuz, moglie e madre di tre figli, che tra il 1995 e il 2001, insieme a sua madre, aveva denunciato molti episodi di violenze fisiche e minacce di morte da parte

Per ciò che riguarda, quindi, la prevedibilità del rischio per l'integrità psico-fisica della ricorrente e di suo figlio, a differenza della maggioranza dei componenti della Corte, che, come si è detto, hanno ritenuto che si trattasse di una minaccia reale «per la quale non si poteva escludere una realizzazione imminente»⁷⁶, Spano si oppone, negando la presenza dei requisiti di *immediatezza* e di *realtà* del pericolo richiesti dal *Test Osman*⁷⁷.

Per quanto riguarda l'*immediatezza* del pericolo, Osman sottolinea come, tra la presentazione della denuncia e l'omicidio erano trascorsi oltre 14 mesi (dal 5 settembre 2012 al 26 novembre 2013), a differenza del caso Opuz, nel quale invece si ha una stretta connessione temporale e atti violenti agiti con regolarità, che portarono la Corte EDU a ritenere che le autorità turche conoscevano o avrebbero dovuto conoscere l'esistenza di un pericolo reale e immediato; nel caso in questione, invece, Spano sostiene che «è evidente che il requisito dell'intervallo di tempo che permette di concludere che vi fosse immediatezza non sussiste»⁷⁸.

Per ciò che attiene, invece, la *realtà* del pericolo Spano ritiene che, a differenza del caso Opuz, nel quale, la stretta connessione temporale, la misura e regolarità delle condotte violente e la diretta conoscenza che le autorità avevano delle stesse, hanno portato la Corte a stabilire che esistesse la conoscenza costruttiva ai sensi di Osman, nel caso Talpis le aggressioni «se messe a confronto con la gravità delle otto precedenti aggressioni identificate nella causa Opuz, che hanno compreso reiterate minacce di morte e hanno causato lesioni potenzialmente letali in svariate occasioni, la conoscenza costruttiva derivante inevitabilmente da tale corso di eventi non può essere imputata nella presente causa alle autorità, che non erano in possesso delle informazioni sulle aggressioni e sulle minacce di morte in questa misura»⁷⁹.

del marito, denunce che poi vengono ritirate. Successivamente, nell'aprile 1996 l'uomo viene arrestato a causa di una denuncia della moglie per averle cagionato ferite all'occhio, all'orecchio e ecchimosi in tutto il corpo. Le autorità però ritengono si tratti di lesioni di lieve entità e rilasciano l'uomo; Nahide ritira la querela e nel febbraio 1998 lei e la sorella vengono ferite con un coltello, episodio che resta senza conseguenze per il marito per la mancanza di prove. A seguito di questi accaduti la donna decide di trasferirsi a vivere dalla madre, la quale viene investita dall'uomo provocandole gravi lesioni. L'autore viene rinviato a giudizio per tentato omicidio ma tutte le donne, che vengono chiamate a testimoniare, affermano che si è trattato solo di un incidente, e viene condannato solo al pagamento di un ammenda di circa 400 euro. Successivamente, il 19 novembre 2001, l'uomo uccide la madre della ricorrente; La Corte EDU, nel caso di specie, condannò la Turchia per la violazione degli articoli 2, 3 e 14 della Convenzione, *Opuz c. Turchia*, 9 giugno 2009, n. 33401/02.

76 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, § 122, cit.

77 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, *Partially dissenting opinion* SPANO §§ 4-5, cit.; Concorde con le opinioni del giudice Spano anche P. DE FRANCESCHI, *op.cit.*, pp. 8-11, che definisce la *Partially dissenting opinion* più realistica e aderente alla realtà dei fatti.

78 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, *Partially dissenting opinion* SPANO § 5, cit..

79 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, *Partially dissenting opinion* SPANO § 6, cit..

Il giudice Eicke, invece, nella sua opinione parzialmente concorde e parzialmente dissenziente, contraddice il collega e propone un elenco dettagliato di tutti gli eventi rilevanti fino alla fine del 2013 dai quali emerge in modo evidente che l'immediatezza del rischio era chiaramente esistente; Eicke pone in evidenza anche l'esistenza di procedimenti penali in corso, che avrebbero dovuto essere controllati dagli agenti di polizia la notte dell'omicidio, la denuncia e i diversi verbali di polizia a suo carico (di cui uno per porto abusivo di armi), dai quali traspariva in modo netto una situazione caratterizzata da tensioni e minacce, inasprite spesso dall'abuso di alcol di Andrei Talpis, alterazione che era presente anche la sera dell'aggressione letale, quando, poco prima, era stato fermato dalle forze dell'ordine per un controllo⁸⁰.

Il giudice Eicke evidenzia che, gli agenti di polizia che alle 2.25 del 25 novembre 2013 hanno fermato Andrei Talpis per controllarne l'identità e hanno poi constatato che si trovava nuovamente in stato di ubriachezza, come analizzato, avrebbero dovuto essere a conoscenza della sua situazione e per questo motivo, invece che un semplice ammonimento verbale, avrebbero dovuto adottare misure tali da scongiurare il rischio reale e imminente all'integrità fisica e/o alla vita della ricorrente (consentendogli di fare rientro a casa, invece non si è fatto altro che creare il clima di tolleranza che ha a tutti gli effetti causato la morte del figlio di Elisaveta Talpis e il suo tentato omicidio)⁸¹. I diritti dell'aggressore, infatti, quando si tratta di vicende che riguardano violenze in ambito familiare, non possono assolutamente prevalere né portare a un sacrificio dei diritti della vittima alla vita e alla sua integrità fisica e psichica⁸².

Una delle criticità della sentenza della Corte EDU è che la Corte non specifica quali misure di polizia sarebbero potute essere adottate nella notte del tragico evento⁸³; solamente il giudice Eicke, sottolineando che, a differenza del caso Osman, nel caso di specie l'autore è stato sotto il controllo della polizia per poco più di due ore e mezza prima dell'aggressione mortale contro sua moglie e suo figlio, in un momento in cui era presente il fattore che accomunava tutte le sue precedenti aggressioni, ossia l'alterazione alcolica, propone un ordine di ritornare in ospedale o un fermo per ubriachezza⁸⁴ giustificato dalla necessità di preservare, quantomeno, la quiete e l'ordine pubblico, opzioni contrastate, invece, dal giudice Spano poiché ritiene che non si possano applicare tali provvedimenti in assenza di flagranza di reato⁸⁵.

80 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia, Partly Concurring, Partly Dissenting Opinion EICKE*, § 2, cit..

81 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia, Partly concurring, Partly dissenting opinion EICKE*, §§ 7-8, cit..

82 Questo profilo è messo in luce da N. FOLLA, *Violenza domestica e di genere: la Corte EDU, per la prima volta, condanna l'Italia*, cit., p. 632.

83 Criticità che viene espressa anche da M. BUSCEMI, *op. cit.*, p. 16.

84 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia, Partly Concurring, Partly Dissenting Opinion EICKE*, § 11, cit..

85 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia, Partially dissenting opinion SPANO*

Seriatamente preoccupanti e pericolose risultano essere, a parere di chi scrive, le convinzioni del giudice Spano, il quale afferma che «l'aggressione mortale di quella sera, motivata come è stata da un comportamento umano imprevedibile e collerico (!!!) piuttosto che da ininterrotte e ripetute minacce dirette e indirette di morte, non avrebbe potuto, a mio parere, essere ragionevolmente prevista dalla polizia»⁸⁶: ogni singola parola utilizzata dal giudice in questa dichiarazione va a contrastare tutto ciò che si è cercato di trasmettere nelle pagine di questo elaborato e non fa altro che dimostrare una totale mancanza di conoscenza di quello che è il fenomeno della violenza contro le donne⁸⁷: non si tratta, infatti, di un comportamento «umano imprevedibile e collerico» ma un comportamento totalmente riconoscibile e, quindi, prevedibile che rientra in quello che sta alla base della violenza contro le donne, ossia una cultura patriarcale difficile da contrastare; non si è di fronte a collera né a raptus omicida e quelle che devono essere ricercate non solo le minacce di morte «ininterrotte» ma un insieme di elementi che porta a comporre quello che viene definito il ciclo della violenza⁸⁸, che, come analizzato, unisce in un quadro unico episodi e comportamenti diversificati anche temporalmente molto distanti tra loro, che vengono poi ad avvicinarsi l'un l'altro sempre di più e ad aumentare di pericolosità e intensità, creando una vera e propria *escalation* della violenza⁸⁹.

In aggiunta, c'è da dire che, le autorità italiane, dopo l'uccisione del figlio e il tentato omicidio della ricorrente, hanno stabilito che già prima sussistevano le prove delle ripetute violenze, tali da integrare una condotta abituale del reato di maltrattamenti *ex art. 572*, per il quale Andrei Talpis è stato condannato, nonostante, invece, nel primo procedimento penale, come si è visto, era stata disposta l'archiviazione. Inoltre, va considerato anche il fatto che il Talpis in ogni caso era stato rinviato a giudizio per lesioni personali aggravate: da qui si deduce che, anche nella fase iniziale gli indizi dell'esistenza di una minaccia reale per la ricorrente che necessitavano la richiesta di misure di protezione preventive adeguate erano già presenti, andavano solo cercati con rigore⁹⁰.

§§ 11-13, cit.; Rimarca tale aspetto anche P. DE FRANCESCHI, *op.cit.*, p. 11.

86 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia, Partly Concurring, Partly Dissenting Opinion EICKE*, § 11, cit..

87 Per un approfondimento sull'importanza che riveste anche una corretta terminologia nei casi di violenza di genere si consiglia N. SOMMA L. MARTINI, *Le parole giuste. Come la comunicazione può contrastare la violenza maschile contro le donne*, Vicenza, 2018, e E. GIOMI, S. MAGARAGGIA, *Relazioni brutali. Genere e violenza nella cultura mediale*, Bologna, 2017.

88 Con "ciclo della violenza" si fa riferimento alla teoria di Leonore Walker che caratterizza tutte le storie di violenza e che vede ripetersi ciclicamente 3 fasi: la costruzione della tensione, l'esplosione della violenza e la luna di miele.

89 Sul punto si rinvia nuovamente al paragrafo 2 del Capitolo I del presente elaborato.

90 M. BUSCEMI, *op. cit.*, p. 13.

Postandoci ora su ciò che concerne la violazione dell'articolo 14, invece, entrambi i giudici, Spano e Eicke, concordano nel ritenere che, nel caso di specie, non ci si trovi di fronte a una violazione del divieto di discriminazione.

I due giudici, nelle loro opinioni, ripercorrono i precedenti giurisprudenziali, partendo, dal caso *Opuz c. Turchia*, nel quale si riconosce «per la prima volta che l'incapacità dello Stato di proteggere le donne dalla violenza domestica favorisce la violazione del loro diritto ad un'eguale tutela giuridica, a prescindere dal fatto che tale incapacità sia o meno intenzionale»⁹¹. Arrivando poi al precedente italiano, il caso *Rumor c. Italia*⁹², nel quale la Corte ha affermato che «le autorità avevano posto in essere un quadro normativo che consentiva loro di adottare delle misure nei confronti delle persone accusate di violenza domestica e che tale quadro era stato effettivo nel punire l'autore del reato di cui la ricorrente era stata vittima e nell'impedire il ripetersi di violenti attentati alla sua integrità fisica»⁹³. I giudici sostengono che nulla è cambiato da questo precedente, e che, a parte il Rapporto ISTAT, tutta la documentazione invocata nella sentenza non è posteriore alla sentenza *Rumor*. Eicke ritiene che non è sufficiente, come si legge nella sentenza della Corte, dire che si tratta di un caso con circostanze fattuali diverse

91 Corte e.d.u, 9 giugno 2009, n. 33401/02, *Opuz c. Turchia*, § 191; Viene poi citato analogamente il caso *Eremia c. Moldavia*, 28 maggio 2013, 3564/11, § 89, mentre, per contro il caso *A. c. Croazia*, 55164/08, 14 ottobre 2010, §§ 94-104, nel quale la Corte concluse affermando che la doglianza ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione era manifestamente infondata.

92 Nel caso *Rumor*, la ricorrente, cittadina italiana, lamenta la mancata protezione e sostegno da parte dello stato italiano, dinanzi alle violenze subite da parte dell'ex compagno e la discriminazione subita in quanto donna. Il rapporto di convivenza con l'uomo di origine keniota, era giunto al culmine durante una lite violenza avvenuta nel 2008, nella quale la donna era stata percossa più volte dal compagno, minacciata con un coltello e un paio di forbici e successivamente chiusa a chiave nell'appartamento. I carabinieri, chiamati dai vicini, sono intervenuti tempestivamente e la donna è stata condotta in ospedale in stato di shock per commozione cerebrale ed evidenti ecchimosi in tutto il corpo. L'uomo venne arrestato per tentato omicidio, sequestro di persona, violenza aggravata e minacce e condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione (poi ridotti in appello a 3 anni e 4 mesi). In seguito, il reo richiese alla Corte d'appello di Venezia, di poter scontare la pena residua agli arresti domiciliari in una struttura di accoglienza a circa 15 km dalla casa della ricorrente e quest'ultima, nel frattempo, ottenne l'affidamento esclusivo dei figli con decadenza della potestà genitoriale in capo al padre. Con il proprio ricorso, la ricorrente, denuncia anche il fatto di non essere stata informata della concessione degli arresti domiciliari, lamentandosi del comportamento dei carabinieri per non averle dato nessuna spiegazione, nonostante le sue continue richieste. La signora *Rumor*, ha dichiarato quindi di trovarsi in uno stato di perenne angoscia e timore della possibilità del ripetersi delle violenze subite. In merito quindi al rispetto dell'obbligo di protezione ai sensi dell'articolo 3, la Corte osserva che le autorità non sono rimaste passive dopo l'episodio del 2008 arrestando immediatamente l'ex compagno; inoltre, le autorità avevano posto in essere un quadro giuridico efficace che gli ha permesso di adottare misure idonee e tempestive a tutela delle vittime di violenza domestica, impedendo così il perpetuarsi delle violenze. La Corte EDU, nel caso di specie, esclude quindi sia la violazione dell'articolo 2 che dell'articolo 14 della Convenzione da parte dell'Italia, Corte e.d.u, 27 maggio 2014, n. 72964/10, *Rumor c. Italia*; si veda anche IERMANO A., *Violenza domestica e diritto all'informazione della vittima (art. 3 CEDU)*, in A. DI STASI (a cura di), *Cedu e Ordinamento Italiano, La Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, Vicenza, 2016, pp. 147-156.

93 Corte e.d.u, 27 maggio 2014, n. 72964/10, *Rumor c. Italia*, § 76.

dalla causa Rumor per giustificare la violazione dell'articolo 14 e per sostenere che il quadro normativo italiano sia divenuto carente⁹⁴.

Anche il giudice Spano, concorde, afferma che non sussistono prove sufficienti per dimostrare la passività discriminatoria generale del tipo precedentemente stabilito dalla giurisprudenza della Corte: ossia quando si tratta di attività delle autorità che siano caratterizzate non solamente da una disfunzione o da un ritardo nella gestione della violenza, ma consistano in una reiterata tolleranza di tale violenza, lasciando emergere un atteggiamento discriminatorio nei casi in cui, a denunciare, sia una donna⁹⁵. Per dichiarare la violazione dell'articolo 14 quindi, essi ritengono che sarebbe stato necessario dimostrare che il quadro normativo italiano, successivamente alla causa Rumor, dove non è stata riscontrata violazione del divieto di discriminazione, era cambiato⁹⁶.

INTERVISTE

1. PREAMBOLO

Giunti alla parte finale di questo lavoro, riteniamo opportuno dedicare qualche riflessione al punto di vista di giuristi e giuriste che, con ruoli professionali diversi, lavorano sui casi di violenza contro le donne.

Abbiamo scelto di intervistare il dott. Fabio Roia, magistrato, Presidente della Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano, componente del tavolo permanente in tema di "prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne" istituito dalla Regione Lombardia, in attuazione della Legge 11/2012. Abbiamo ritenuto essere assolutamente indispensabile avere la possibilità di confrontarci con lui, considerata la sua esperienza e la sua specializzazione nella materia; il dott. Roia rappresenta, infatti, un punto di riferimento a livello nazionale per la lotta contra la violenza di genere.

Inoltre, abbiamo avuto la possibilità di condurre un'intervista al dott. Antonio De Nicolo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine e alla dott.ssa Paola De Franceschi, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Udine, con lo scopo di verificare ed apprendere quali sono le posizioni della Procura che è stata coinvolta dal caso Talpis, analizzato dettagliatamente nel corso di questo elaborato.

Infine, non potevamo non dare la parola alle avvocate di D.i.Re.- Donne in re re contro la violenza, in particolar modo abbiamo intervistato l'avv. Titti Carra-

94 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia, Partly Concurring, Partly Dissenting Opinion EICKE*, § 23, cit.; sul punto si veda anche P. DE FRANCESCHI, *op.cit.*, p. 11.

95 Corte e.d.u, sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia, Partially dissenting opinion SPANO* § 18, cit.; sul punto si vedano anche le considerazioni di M. BUSCEMI, *op. cit.*, pp. 18-21.

96 Rimarca tale profilo, B. NASCIBENE, *op. cit.*, p. 6.

no, che si è occupata del ricorso del caso Talpis presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e l'avv. Elena Biaggioni, in quanto esperte in rappresentanza delle avvocate dei Centri Antiviolenza.

2. INTERVISTA AL DOTT. FABIO ROIA

La sentenza TALPIS è un esempio evidente di che conseguenze possa portare l'inadeguatezza delle autorità che con diversi ruoli sono chiamate ad intervenire nei casi di violenza domestica.

Ritiene che in seguito alla condanna all'Italia da parte della Corte EDU sia cambiata la considerazione, da parte di magistratura e forze dell'ordine, di questo fenomeno spesso circondato da sottovalutazioni e superficialità? Che effetti ha portato nelle aule dei tribunali questa condanna?

Diciamo che c'è ancora un intervento un po' a intermittenza, la situazione italiana è una situazione a macchia di leopardo, ci sono dei presidi giudiziari nell'ambito di sistema di reti di intervento che funzionano molto bene, altri un po' meno. Il problema riguarda soprattutto la specializzazione, che prevede, quindi, una formazione che dev'essere di tipo continuo ma condivisa, cioè metabolizzata da parte degli operatori. Per quanto riguarda le forze di polizia uno dei problemi è l'elevata turnazione, per esempio si tende a formare delle unità di personale di polizia o dei carabinieri, soprattutto dei carabinieri, ed è facile che, per motivi interni di servizio, dopo uno o due anni queste persone vengano spostate ad altri uffici o ad altri incarichi, quindi bisogna ricominciare da capo.

Bisogna quindi pensare ad un criterio di formazione, che è fondamentale per intervenire in questo settore, che prescindano dal singolo operatore formato, che diventi una sorta di formazione di modulo, di presidio, e quindi questo è più difficile.

C'è da dire che si sta facendo molto sia per quanto riguarda un discorso di presa di coscienza sociale, anche se non siamo ancora ad un'effettiva condanna di tutta la comunità per quanto riguarda il problema delle violenze contro le donne, sia a livello di formazione da parte degli organi centrali e soprattutto a livello di reti individuali. Porto l'esempio di Regione Lombardia: ha un piano regionale contro la violenza, noi abbiamo formato in quattro anni 600 avvocati. Formare gli avvocati significa formare uno dei soggetti del processo che possono avere un ruolo importante e fondamentale di interlocuzione col pubblico ministero e il giudice. L'avvocato formato, cioè l'avvocato che sa quello che dev'essere fatto e che conosce gli strumenti giuridici può svolgere una funzione essenziale di stimolo quando magari c'è un'inattività da parte degli organi di investigazione prima del processo, e poi nel processo un'attività di presenza effettiva e reale e quindi fa crescere la risposta giurisdizionale.

Direi che sicuramente sono stati fatti molti passi avanti però non bisogna mollare e bisogna continuare perché ci sono ancora delle situazioni dove l'intervento è ancora approssimativo e questo non va bene.

Adesso si terrà conto maggiormente dell'art. 132 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in merito all'obbligo del giudice della trattazione prioritaria dei processi?

Nella terza risoluzione⁹⁷ su questo tema emanata dal Consiglio Superiore della Magistratura si dice sostanzialmente che i magistrati devono specializzarsi in questa materia, la specializzazione comporta poi una trattazione prioritaria. Se c'è un magistrato dedicato vuol dire che quell'affare viene trattato con priorità. Il problema è che la maggior parte dei nostri tribunali non consente di fatto un'esclusività della trattazione.

Noi abbiamo dei tribunali di aree metropolitane, pensiamo alle grandi città, Milano, Roma, Napoli, dove ci sono giudici dedicati quasi in via esclusiva alla trattazione di questi processi e pubblici ministeri ancor prima dei giudici, ma nei tribunali più piccoli, che poi sono la maggioranza, il giudice per un discorso numerico è costretto a fare tutto. Allora l'obiettivo sarebbe l'effettiva attuazione dell'art. 132 bis, cioè che nell'agenda di tutti i processi penali devono venire trattati per primi quelli che riguardano la violenza di genere, e poi comunque l'acquisizione da parte del giudice di una conoscenza complementare per conoscere per esempio che cos'è il ciclo della violenza, per giudicare la particolarità della prova dichiarativa di una donna vittima di violenza, per conoscere le scienze complementari minime, questo dovrebbe essere richiesto.

Come è accaduto anche per il caso TALPIS, una delle criticità che emerge nei casi di violenza contro le donne è la mancata o superficiale valutazione del rischio. Ritiene utile l'utilizzo del Metodo SARA⁹⁸?

Il Metodo SARA dev'essere applicato da parte di tutte le forze di polizia per una disposizione che è contenuta nel Piano nazionale antiviolenza⁹⁹. Fornisce un ottimo strumento sul piano delle indicazioni ma ancora non ha una validità scientifica. Quello che manca e quello su cui bisognerebbe lavorare è proprio la validazione scientifica dei fattori di rischio, cioè sostanzialmente noi non abbiamo degli studi che ci dicono che in presenza di X fattori di rischio è probabile con una quantificazione di una percentuale la reiterazione del comportamento violento, l'aggravamento del comportamento violento. Questo ancora manca, il SARA è un passaggio fondamentale però ci vuole anche qui una formazione alla

97 CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Monitoraggio per l'individuazione di buone prassi in materia di indagini sulla violenza di genere e la previsione tabellare di sezioni specializzate*, Delibera 20 luglio 2017, in www.csm.it.

98 SARA - SPOUSAL ASSAULT RISK ASSESSMENT, è un metodo di valutazione del rischio di recidiva, in www.sara-cesvis.org.

99 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*, 2015, in www.pariopportunita.gov.it.

compilazione del metodo SARA, perché secondo me il limite del metodo SARA è che non da automaticamente dei punteggi di rischio ma viene demandato al singolo operatore, al singolo operatore la valutazione soggettiva del rischio. Quindi se l'operatore che compila il SARA non è formato c'è il rischio che dia un rischio basso magari laddove ci sia un rischio alto e viceversa e quindi da questo punto di vista torniamo al punto di partenza: è fondamentale la formazione.

Tra le prospettive di riforma avanzate nella Relazione Finale della Commissione Parlamentare d'Inchiesta vi è il superamento del divieto che l'art. 220 c.p.p. pone per quanto riguarda perizie riguardanti "il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche". Ritiene che affidarsi a professionisti di scienze complementari potrebbe essere una soluzione per ovviare al problema di una carente valutazione del rischio?

Credo di sì perché la tipologia di questi autori di reati è completamente differente rispetto ai normali autori di reati ordinari, ad esempio lo spaccio di stupefacenti, reati contro il patrimonio, gli stessi appartenenti a criminalità mafiose. Il limite oggi è che il giudice deve valutare la possibilità di dare benefici e applicare misure applicando criteri che valgono per tutti gli autori di reati. Studi dimostrano che questi autori di reati hanno delle particolarità che sfuggono o che non si adattano bene ai normali criteri che noi usiamo per valutare i normali autori di reato. Se noi ci troviamo davanti un soggetto incensurato prima di adottare la misura dobbiamo superare determinati step ma non è detto che il soggetto incensurato autore di uno dei reati catalogo della violenza di genere sia meno pericoloso di un soggetto che ha precedenti penali, anzi i casi dimostrano forse proprio l'opposto. Allora qui il giudice ha un limite e questo limite può essere superato proprio da un apporto, come dice la Commissione Parlamentare d'Inchiesta, che può arrivare, ovviamente in maniera seria e ponderata, da un esperto che sappia aiutare a leggere il profilo di questo autore del reato.

Tra le principali cause che ostacolano la misura dell'arresto in flagranza vi è la difficoltà di reperire l'aggressore sul luogo di consumazione del reato e la complessità degli accertamenti da svolgere in tempistiche così ristrette. La Commissione come soluzione propone l'introduzione dell'arresto differito nelle successive 48 ore. Qual è la sua posizione a riguardo? Questa introduzione come cambierebbe le cose?

Sono molto contento perché queste proposte le avevo presentate io in sede di audizione alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta e derivano dal fatto che c'è una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che ha interpretato l'arresto in quasi flagranza.

Oggi non è più consentito l'arresto in quasi flagranza quando l'autore del reato non sia trovato sul luogo del fatto. Allora può essere che la donna chiama una pattuglia del pronto intervento, il pronto intervento interviene ma non trova

l'autore del reato. In questo caso, il cosiddetto inseguimento investigativo, non è più consentito l'arresto in flagranza di reato perché si ritiene che sia cessata la quasi flagranza di reato. Allora per superare questo problema, ma anche per fare un ragionamento di raccolta del materiale, perché il maltrattamento è un reato di tipo abituale e quindi comporta la costruzione della prova della reiterazione della condotta violenta, perché normalmente la pattuglia interviene per l'ultimo episodio ma bisogna provare che quello sia l'ultimo di una serie di episodi, allora l'introdurre l'arresto differito nelle 48 ore è uno strumento che aiuterebbe assolutamente la donna a essere messa in sicurezza, perché in un termine molto breve, 48 ore, si potrebbe raccogliere il materiale e la polizia potrebbe procedere ad un arresto differito.

C'è già nel nostro sistema l'arresto differito in flagranza che riguarda tutti i reati cosiddetti da stadio; io quindi penso che sia un ottimo strumento che consentirebbe da un lato l'intervento efficace delle forze dell'ordine e la raccolta del materiale probatorio, dall'altro di mantenere la donna in sicurezza, quindi anche in una casa rifugio, per un tempo molto limitato di 48 ore.

L'art. 572 c.p. prevede una procedibilità d'ufficio. Qual è la sua posizione a riguardo?

L'art. 572 c.p. è stato scritto con il Codice Rocco, quindi è un articolo datato, del 1930, e che aveva come obiettivo la tutela del nucleo familiare. Adesso il reato viene considerato plurioffensivo. Qui il problema è molto importante, nel senso che noi abbiamo la necessità di avere la volontà della donna perché si faccia il processo penale, perché se non c'è la volontà della donna il processo penale sostanzialmente avrà un esito deficitario. Se una donna decide, si determina, di attingere lo strumento penale, farà delle dichiarazioni accusatorie che tenderà a mantenere nel corso del processo, pur ovviamente con delle variabili che possono essere di minimizzare oppure di ritrattare a seconda di come intervengono su di lei determinati fattori relazionali, perché ci potrebbero essere persone che la fanno sentire in colpa per avere denunciato e che quindi tenderebbero a portarla a ritrattare la denuncia.

Quello che io trovo distonico è prevedere la procedibilità d'ufficio per un reato in assenza della volontà della donna. Facciamo un esempio: una donna si reca a un pronto soccorso per un fatto di lesioni, mettiamo sotto i venti giorni e quindi senza la procedibilità d'ufficio, il medico del pronto soccorso riesce a far dire alla donna che quell'episodio violento si colloca in un quadro di violenza. La donna non vuole denunciare però il medico del Pronto Soccorso essendo un incaricato di pubblico servizio ha l'obbligo di denuncia e quindi fa la denuncia all'autorità giudiziaria. In quel caso che esito avrà questo processo se la donna non ha volontà di proseguire questo processo? Alla prima volta che verrà sentita tenderà a ritrattare o a diminuire o a dire che c'è stato un *misunderstanding* con l'operatore del pronto soccorso. Allora io credo che la procedibilità d'ufficio debba essere prevista solo qualora ci sia la presenza di minori, perché in questo caso entriamo in

un bene autonomo rispetto alla volontà della donna, che è la tutela dei figli, ma debba essere invece secondo me introdotta la procedibilità a querela irrevocabile di parte entro i 6 mesi dalla data di consumazione del reato, come esiste per la violenza sessuale e per lo *stalking*. Ma questo deriva proprio da un dato concreto: è inutile avere denunce d'ufficio se non c'è dietro la volontà della donna.

La Convenzione di Istanbul impone agli Stati di prevedere e adottare modalità di approccio tali da evitare il rischio di una vittimizzazione secondaria. Purtroppo però dai casi di violenza contro le donne non emerge una corretta applicazione. Nelle aule dei tribunali quindi sono ancora vivi molti stereotipi? Da magistrato cosa ne pensa?

Sì, direi di sì, sui tribunali bisognerà lavorare molto, speriamo molto sui corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura, che devono essere fatti soprattutto a livello territoriale, non centrale, per fare dei lavori di laboratorio dove i magistrati si devono incontrare con gli avvocati e con gli altri operatori della rete per discutere.

Oggi ci sono un sacco di modalità di protezione, lo dice la Convenzione di Istanbul, lo dice la Direttiva vittime del 2012 che noi abbiamo attuato col Decreto Legislativo n. 212 del 2015¹⁰⁰ introducendo la categoria della vittima vulnerabile che comprende anche ovviamente la vittima di violenza domestica, questi strumenti devono essere attuati, quindi se il magistrato è pigro nell'attuazione allora dobbiamo puntare su avvocati specializzati che conoscano questi strumenti e che nelle varie fasi del processo, dalle indagini fino alla fase processuale, chiedano ed ottengano l'adozione di queste misure.

Per esempio l'incidente probatorio è uno strumento che se fatto con modalità protette, entro 6 mesi, che è il termine dello svolgimento delle indagini preliminari, ha degli effetti molto positivi perché toglie la donna dalla vicenda processuale e quindi la protegge: la donna non è più esposta a pulsioni, ritrattazioni, violenze implicite ed esplicite, forme di minaccia, attivazione di sensi di colpa. E poi quella prova se, come dev'essere, è audio-video registrata, consente al giudice del giudizio, anche se non ha la donna di fronte a sé, di poter vedere la ripresa della testimonianza, così come attualmente si fa con i minori, e quindi di poter leggere anche i comportamenti, facciali, espressivi, il pianto, perché molto volte in queste vicende si parla più che con le parole con la mimica e con i gesti. Qualcuno dice che l'incidente probatorio toglie al giudice del giudizio la possibilità di vedere, di percepire realmente qual è la reazione della vittima, ma se noi facciamo una video registrazione dell'esame, il giudice del dibattimento, della cognizione piena, ha la possibilità di vedere, e non solo di leggere, e quindi vedendo si rende conto.

100 Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, «Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI», in www.diritto.it.

Per quanto mi risulta, in taluni uffici giudiziari, come Roma, l'incidente probatorio viene chiesto con molta frequenza, in altri uffici, come Milano, l'incidente probatorio non viene chiesto con grande frequenza e quindi qui andrebbero uniformate le prassi. Ovviamente poi ogni vicenda ha una sua tipicità e, quindi, non è neanche corretto prevedere dei protocolli molto rigidi. Bisogna vedere come sta la donna, perché io credo che l'incidente probatorio debba essere fatto quando la donna sta bene, quando da un punto di vista emozionale si sente bene, questo favorisce la genuinità del racconto, perché ovviamente il racconto deve provenire da una persona che sia in uno stato emozionale compensato.

I dati raccolti dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta restituiscono una fotografia che evidenzia un panorama giudiziario molto diversificato sul territorio nazionale; ci sono quindi notevoli differenze tra le varie sedi giudiziarie per quanto riguarda sia le richieste di archiviazione che le molte sentenze assolutorie pronunciate all'esito dei giudizi abbreviati ovvero a conclusione dei dibattimenti penali. Riflettendo su questo dato secondo lei a cosa è dovuta questa frammentazione e come si possono ottenere invece delle risposte unitarie?

Io non credo, se facciamo riferimento ai distretti virtuosi, e quindi a Trento che ha un basso numero di assoluzioni mentre Caltanissetta ha un altissimo numero di assoluzioni, non credo siano differenti la qualità delle indagini anche perché poi in questo genere di reati non occorre una particolare capacità investigativa, normalmente gli atti da fare sono pochi e sono sempre quelli. Credo che, probabilmente, derivi dal fatto di una non perfetta conoscenza del fenomeno, dal fatto che, come spesso accade, quando una donna dopo aver denunciato dice di voler ritirare la denuncia, non ci sia la volontà o la capacità o la conoscenza di andare a vedere il perché la donna vuole ritirare la denuncia, perché non è detto che il fatto che voglia ritirare la denuncia significhi che tutto quello che ha detto prima non era vero, che è stato superato e che lei si trovi in una situazione di benessere. Allora probabilmente tutto ciò, inserito in un contesto culturale differente, o meglio ancora in un contesto magari dove il sistema di rete non funziona, non è perfezionato, determina che magari molti magistrati sono portati a ritenere che il ridimensionamento delle accuse fatte in realtà esprima un'occasionalità della violenza, quando invece il ridimensionamento dev'essere studiato e analizzato perché magari la donna fa questo tipo di ridimensionamento perché indotta a farlo attraverso nuove forme di violenza, di pressione, di minaccia. Quindi secondo me, questo dato che è così apparentemente intellegibile dovrebbe comportare un'analisi di come funzionano le reti sul territorio e se c'è questo approfondimento e questa voglia di approfondimento da parte dei magistrati.

I rapporti tra il procedimento penale e le determinazioni in sede civilistica e minorile risultano essere problematici. Spesso le decisioni riguardanti l'affido dei minori sono disancorate dagli elementi acquisiti in sede penale e non è gestito nel modo corretto il rapporto tra bigenitorialità e violenza domestica. Che opinione ha a riguardo?

Sì assolutamente sì, questo è il punto di crisi.

Questo ce lo dicono anche i lavori della Commissione, sono due mondi che non comunicano, innanzitutto non comunicano a livello proprio di passaggio di carte, quindi qui dev'essere molto bravo il difensore a far confluire le carte che ci sono nel procedimento penale per esempio in quello civile, che riguarda la separazione, o in quello minorile, che può riguardare la tutela dei minori presenti ad azioni violente; ma poi la cosa proprio da studiare, e sulla quale devono lavorare molto i giudici, riguarda il problema di coniugare una situazione di violenza, magari acclarata con una sentenza passata in cosa giudicata, e quindi con una statuizione definitiva, rispetto al diritto dovere della bigenitorialità. Molte persone, molte donne, denunciano e trovano assurdo un sistema per il quale loro magari sono state riconosciute vittime di violenza, e poi sono costrette in ambito civile a rincontrare l'autore di queste violenze per favorire i rapporti con i figli, figli che non vogliono vedere il padre.

Allora bisogna che la giustizia civile si renda conto di questo problema e che, in qualche modo, metta dei paletti limitativi anche al diritto-dovere dell'essere padre, quando esso ha agito violenza nei confronti della donna in presenza di figli: questo oggi non avviene.

La Regione Lombardia ha previsto la creazione di un organismo tecnico multidisciplinare che valuti l'efficacia del sistema e soprattutto verifichi le cause e ciò che nella rete non ha funzionato nei casi di femminicidi. Pensa che possa essere questa una delle strade da percorrere e da realizzare a livello nazionale per capire nel concreto gli errori commessi e risolverli?

Sì, sicuramente, siccome abbiamo visto che la Commissione Parlamentare d'Inchiesta ha fatto un ottimo lavoro creerei un *authority*, quindi un organismo autonomo, indipendente, stabile, nemmeno un Ministero delle Pari Opportunità, che è un'altra cosa, proprio un *authority* in tema di contrasto della violenza domestica, con compiti specifici di verificare l'attuazione del Piano nazionale antiviolenza, il funzionamento delle reti e quando ci sono i femminicidi andare ad indagare le cause dei femminicidi; non le colpe, le colpe sono attività tipica dell'autorità giudiziale ma le cause potrebbero essere invece compito di questa *authority*, per esempio se una donna è stata messa in protezione o perché non è stata messa in protezione. Sarebbe assolutamente fondamentale anche dal punto di vista dello studio del fenomeno della violenza domestica e dell'evoluzione della violenza, perché non dimentichiamo che noi abbiamo una società che si sta trasformando in una società multiculturale, quindi c'è tutto il tema delle donne straniere in Italia che subiscono violenza e che provengono da culture diverse, allora un'*authority* è fondamentale. Regione Lombardia nell'ambito delle sue competenze ha voluto, attraverso questo organismo tecnico multidisciplinare, studiare il funzionamento della rete sul territorio Lombardia.

Se fosse fatto a livello nazionale credo che sarebbe una cosa risolutiva.

Infine, troviamo molto interessante la sua visione del processo penale come “terapeutico”, di come “le toghe nere a volte servono più dei camici bianchi”. Un “processo penale intelligente” come svolge questa funzione terapeutica nei confronti della vittima? Ritieni che ci possano essere dei casi in cui un processo così gestito possa avere una funzione terapeutica anche nei confronti del maltrattante?

La vittima ha paura dell'istituzione giudiziaria quindi molte volte tende a non denunciare, noi dobbiamo farle capire che il processo penale può invece avere un profilo di accoglienza, nel senso che, abbiamo già visto ci sono molte leggi che tutelano la vittima nell'ambito della testimonianza, la tutelano dal piano fisico, la specialità dei magistrati e delle forze di polizia dovrebbero farla sentire a suo agio in ogni momento del processo, in ogni momento che viene sentita con la creazione di un rapporto empatico; da questo punto di vista è fondamentale non giudicare mai la vittima, ascoltarla, saperla ascoltare, poi ovvio che il giudizio finale spetta al giudice perché questa è la sua funzione ma, prima di quella fase, mai farla sentire giudicata.

Io ho visto molte donne all'esito di processi penali (che devono avere anche dei tempi di risposta molto brevi dal momento della denuncia al momento delle sentenze definitive, perché la lunghezza del procedimento è un'altra forma di violenza secondaria), che hanno voluto leggere le motivazioni delle sentenze di condanna perché finalmente hanno trovato un riconoscimento, come dire istituzionale, dello Stato, a una forma di violenza che magari molti anni prima nessuno ha voluto riconoscere.

Quindi, da questo punto di vista, il vedere certificato che un qualcuno dica “sì ti ho creduto, tu sei stata maltrattata per molti anni” può farle sentire meglio, per quello parlo di effetto terapeutico.

Sui maltrattanti bisognerebbe far sì che il processo penale, e quindi anche e soprattutto nella fase eventuale di espiazione della pena, servisse a far prendere coscienza del disvalore del comportamento, perché oggi la maggior parte degli uomini che agiscono violenza e che sono imputati nei nostri procedimenti non percepiscono il disvalore del loro comportamento: il rapinatore sa che commette un crimine, l'uomo che agisce violenza non lo sa.

3. INTERVISTA AL DOTT. ANTONIO DE NICOLO E ALLA DOTT.SSA PAOLA DE FRANCESCHI

La sentenza TALPIS è un esempio di quelle che sono le conseguenze che possono scaturire da una gestione non corretta dei casi di violenza domestica da parte delle autorità che, con diversi ruoli, sono chiamate ad intervenire. Ritieni che in seguito alla condanna all'Italia da parte della Corte EDU sia cambiata la considerazione, da parte di magistratura e forze dell'ordine, di questo fenomeno spesso circondato da sottovalutazioni e superficialità? Che effetti ha portato nelle aule dei tribunali questa condanna?

Dott.ssa De Franceschi:

Non sono tanto d'accordo nel parlare di sottovalutazioni e superficialità, questo no secondo me. Certo che, comunque sia, dopo la sentenza, dopo le circolari

del CSM, dopo l'attenzione spasmodica che è stata data al fenomeno della violenza domestica, della violenza di genere, dei femminicidi, tante cose sono cambiate. A partire dalle direttive che in tutte le procure credo che siano state date, dalla specializzazione delle forze dell'ordine, dalla specializzazione soprattutto dei PM, perché per i giudici invece non c'è ancora tutta questa specializzazione, dovrebbero essere suddivisi in più sezioni, e una sezione, o un collegio o determinati giudici dovrebbero dedicarsi a questi reati e non è sempre possibile perché non sempre sono tribunali abbastanza grandi, comunque sì, secondo me tanto è cambiato, l'attenzione è veramente a livello altissimo, e si può dire che i magistrati del PM che si occupa di questi reati sono sempre in turno praticamente, sono sempre allertati.

Dott. De Nicolo:

La sentenza Talpis secondo me è frutto anche di una difesa non particolarmente perspicua dei rappresentanti del governo italiano davanti alla Corte EDU, perché molte circostanze in fatto non sono state chiarite, il fatto per esempio che questa donna fosse andata via dall'oggi al domani nella casa rifugio dove si era trovava senza dire dove andava e cosa faceva, ha nociuto oggettivamente alle ricerche per individuarla e sapere come stavano andando le cose e questo era totalmente indipendente dalla volontà degli inquirenti italiani e degli investigatori italiani. C'è poi da dire un'altra cosa importante secondo me in questa materia: noi lavoriamo con un materiale umano che non è assolutamente prevedibile. Il discorso che dovremmo fare secondo me è sempre il discorso di un qualche nesso causale che dovrebbe essere tra delle omissioni a monte dell'investigatore, o di qualche magistrato, e un omicidio o un femminicidio a valle. Ho proprio fatto un'indagine sugli ultimi omicidi che sono avvenuti nel circondario di Udine, non c'è nessun collegamento con fatti pregressi di violenza alla persona, dopo Talpis, non c'è stato più assolutamente niente nel circondario di Udine che potesse far pensare ad un Talpis bis; ci sono stati alcuni omicidi ma uno è stato un fatto passionale di un giovane fidanzato che non aveva minimamente dato nessun adito ad indagini giudiziarie, un altro omicidio ai danni di una signora anziana quindi con una dinamica totalmente diversa non accertata, quindi diciamo non è che il fatto del caso Talpis è un fatto che ha generato altre circostanze analoghe. Per valutare il dato quantitativo, io mi sono fatto una statistica degli anni dal 2016 fino a maggio 2019 dei due reati più frequenti che si ritengono essere prodromici di un femminicidio: maltrattamenti in famiglia *ex art. 572 c.p.* e *stalking ex art. 612 bis c.p.*, se noi sommiamo l'una e l'altra fattispecie nel 2016 abbiamo avuto 389 casi nel circondario di Udine quindi più di uno al giorno, nel 2017, 512 casi quindi molto più di uno al giorno, nel 2018 489 casi e nel 2019 fino al 20 maggio 195, per cui il trend è circa analogo; cioè ci aspettiamo di avere più o meno tra i 350/400 casi all'anno denunciati come *stalking* o come maltrattamenti in famiglia, ma a fronte di questa casistica i femminicidi collegati al genere sono a 0, allora dobbiamo pur fare una riflessione sotto questo profilo. L'omicidio passionale può avvenire senza segni premonitori come è stato il caso della ragazza di Dignano, di un giovane incensurato, che non aveva mai nemmeno un precedente per minaccia, per percossa, per un qual-

cosa, un ragazzo perfettamente pulito a posto che in un attimo di follia ammazza la fidanzata. Ritengo che bisognerebbe anche un po' contestualizzare la vicenda Talpis che per certi suoi aspetti è un *unicum*. Però è vero, e sotto questo aspetto rispondo positivamente alla domanda, che una certa maggiore attenzione delle forze dell'ordine è aumentata dopo la sentenza Talpis. Il particolare importante è non sottovalutare l'eventuale decisione della donna di ritrattare, di tornare sui propri passi. Io per primo dicevo «beh questa signora rimette la querela per i reati che sono procedibili a querela», «questa signora ridimensiona i maltrattamenti, dice che forse ha esagerato lei a descriverli come tali», «sono episodi troppo lontani nel tempo da non giustificare questo grave reato», «chi siamo noi», mi dicevo, «per entrare per intrufolarci in questa famiglia che vuole forse recuperare se stessa, non siamo nessuno, archiviamo e chiudiamo»; ecco l'idea che Talpis induce in tutti noi, credo che sia un'idea positiva: Talpis dice non accontentatevi, investigate ancora, se questa ritrattazione, questo ridimensionamento, il ritiro delle querele per i reati procedibili a querela, non nasconde magari un disagio di qualche altro tipo, non sia un atto che in qualche modo la donna ha fatto perché indotta dal marito o convivente e non rispecchi veramente una ripresa serena della vita familiare. Ecco in questo vedo un effetto positivo.

Pensando alla chiusura dei casi dopo la ritrattazione, vogliamo forse favorire una ripresa del rapporto di coppia no? La speranza un po' di tutti è che sia stata una crisi passeggera ma che neanche con passaggi a vie di fatto non particolarmente cruenti, è che poi la famiglia, magari se ci sono anche dei figli, tenti di recuperare la sua dimensione normale.

Adesso si terrà conto maggiormente dell'art. 132 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in merito all'obbligo del giudice della trattazione prioritaria dei processi?

Dott. De Nicolo:

Si sarebbe dovuto tener conto già da sempre perché questa norma non è nata oggi, esisteva già prima, questo tipo di reati erano già inseriti però abbiamo un legislatore che è totalmente dissociato da se stesso, ogni tanto per far vedere che fa qualcosa inserisce nel catalogo dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p. altri reati, arriveremo per l'assurdo che se tutto è prioritario nulla più sarà prioritario. Bisognerebbe fare delle scelte di campo precise, il legislatore non può mettere nell'art. 132 bis disp. att. c.p.p. praticamente tutto tranne pochissime cose a prescrizione breve, deve cercare di fare una selezione per forza, oppure deve mettere in condizione di funzionare meglio.

Dott.ssa De Franceschi:

Per esempio, anche per quanto riguarda la norma dei tre giorni prevista dalla legge definita «Codice Rosso»¹⁰¹, per la quale la PG deve avvertire immediatamente

101 Legge 19 luglio 2019, n. 69 «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», in www.senato.it.

e anche oralmente il PM e poi in tre giorni il PM o tramite delega, deve sentire la persona offesa, si tratta di una cosa diciamo controproducente perché non tutte le situazioni sono analoghe e sono urgenti allo stesso modo e così si toglie al pubblico ministero la possibilità anche di valutare una valanga di deleghe, oppure di assunzioni di rete e alla fine se tutto è urgente niente è urgente, il solito discorso.

Il CSM censura e dice che sentire con queste tempistiche la persona offesa può essere troppo vessatorio per lei, magari ha bisogno di ponderare, ha bisogno di rimanere nella località protetta. Inoltre il PM o la PG possono avere dei dubbi e voler predisporre delle intercettazioni, perché magari ci può essere una denuncia strumentale, perché se c'è un divorzio, una separazione, ci sono molte denunce strumentali; mi ricordo ad un convegno avevo raccolto la percentuale di archiviazioni su questi reati era sul 40%, cioè adesso bisognerebbe vedere qual era la ragione però tenendo conto dell'art. 572 c.p. d'ufficio e l'art. 612 bis c.p. quella bella percentuale era appunto archiviata, quindi voglio dire sia per sanare, individuare delle denunce fasulle sia anche per corroborare la denuncia, hai bisogno di fare delle attività che sono assolutamente segrete come appunto delle intercettazioni o delle perquisizioni comunque cose che non ti consentono di sentire nell'immediatezza la persona, che magari ha detto già tutto in sede di denuncia.

Dott. De Nicolo:

La colpa che io dò al legislatore è di voler fare dei provvedimenti bandiera, cioè qualcosa che vale sempre per tutti rinunciando di lasciare ai magistrati la loro discrezionalità che è quella per cui sono pagati dallo Stato: la discrezionalità. Quando io assegno dieci fascicoli contemporaneamente alla collega perché è di turno lei e le dò i dieci fascicoli, la collega per prima cosa se li deve guardare tutti e questo lo farà subito per poter graduare l'urgenza, in alcuni casi dirà «questo è meglio che lo faccio oggi», in altri «questo posso farlo anche tra venti giorni che non cambia niente», questo fa parte della discrezionalità che la collega merita di avere.

Siccome quasi tutti gli atti del PM sono delegabili, e questa a sua volta non potrà che essere delegabile anch'essa, cosa farà un PM dotato di un minimo di buon senso? Delegherà per sentire la donna gli stessi che l'hanno già sentita per non rivittimizzarla con altre persone totalmente sconosciute e poi graduerà lui, se c'è un caso veramente serio e grave. Ma nella stragrande maggioranza dei casi delegherà la stessa PG che ha fatto la notizia di reato a risentirla perché così vuole la legge e noi trasferiremo un adempimento bandiera in un adempimento burocratico, adempimento bandiera è sbagliato, burocratico è sbagliato ma noi dobbiamo recuperare la posizione del magistrato che è quella della discrezionalità necessaria nel nostro lavoro, distinguere le urgenze dalle non urgenze. Una cosa che dico sempre quando mi capita di essere intervistato su queste cose è che il vero legislatore dovrebbe fare un provvedimento pensando che tra trent'anni avrà ancora un senso, deve dire «tra trent'anni quello che sto scrivendo servirà ancora?» se sì, fallo; se pensi di no, rinuncia.

Che sensazione ha avuto leggendo nella sentenza TALPIS le opinioni dissenzienti dei due giudici della Corte EDU e cosa ne pensa?

Dott.ssa De Franceschi:

Io un po' mi dissocio da quella che è stata la dura presa di posizione della Corte verso l'Italia perché mi sento più di aderire a quello che ha detto Spano: era effettivamente esigibile un comportamento diverso di tutela da parte delle autorità, era prevedibile in concreto? Forse è stato più una sorta di monito verso l'Italia; non sono d'accordo col parlare di superficialità e sottovalutazione. Dobbiamo sempre tener presente innanzitutto quella che è la prevedibilità di un comportamento umano che come in quel caso lì, come scritto nella *Dissenting Opinion*, in quel momento forse non era prevedibile, le forze dell'ordine non avrebbero potuto arrestarlo, metterlo che ne so in un sanatorio, rinchiuderlo o tenerlo semplicemente in camera di sicurezza; bisogna tenere presente anche quali sono le forze, le risorse disponibili.

Come è accaduto anche per il caso TALPIS, una delle criticità che emerge nei casi di violenza contro le donne è la mancata o superficiale valutazione del rischio. Ritiene utile l'utilizzo del Metodo SARA?

Dott.ssa De Franceschi:

Penso sia più utile per il giudice che applica la pena, quindi all'esito del processo o di un patteggiamento o di un abbreviato e nella fase dell'esecuzione della pena; per noi PM io vedo che le misure cautelari le chiedi una volta che ravvisi la gravità delle indagini, questo metodo penso che sia utilizzato piuttosto dal giudice, perché ho visto che ci sono 10 criteri da valutare, è anche molto interessante però penso che vedendo anche la velocità, la rapidità con cui deve agire il PM nel richiedere la misura cautelare, diciamo che il rischio che la violenza o le manifestazioni di violenza si protraggano già lo ricava un po' da quello che è l'episodio culmine, l'ultimo episodio cruciale. È chiaro che valuti anche i precedenti, è più per il giudice secondo me perché il PM per chiedere una misura piuttosto che un'altra vede la gravità del fatto, è chiaro che se sono violenze di tipo verbale, umiliazioni o minacce preferirei una misura cautelare personale più leggera, se sono violenze insomma fisiche, dove puoi preconizzare degli esiti peggiori si chiederà una misura più ampia, più restrittiva, poi comunque per alcuni reati (art. 572 c.p., art. 612 bis c.p.) c'è l'arresto obbligatorio quindi già lì ci sono gli strumenti.

Dott. De Nicolo:

Io vorrei aggiungere che nella valutazione del rischio, in questa tipologia di reati assume una particolare importanza un elemento che spesso è sottovalutato e cioè l'atteggiamento ondivago della persona offesa, normalmente il truffato ce l'ha con il truffatore quindi il truffato dirà sempre che ha subito una truffa e non

si lascerà convincere a cambiare idea, non ha nessuna intenzione di intraprendere un percorso di collaborazione con il truffatore finché il truffatore non l'ha risarcito del danno, invece in questa vicenda io ne sono testimone perché siglo le misure cautelari richieste dai pubblici ministeri in questa materia, quindi mi faccio raccontare il caso, io ho in mente il caso di una coppia in cui credo almeno 5 volte ma forse anche di più abbiamo chiesto misure che la parte lesa è venuta a chiederci di revocare, pregandoci, supplicandoci, dicendo che la sua vita senza quest'uomo non ha più senso, la parte lesa violava la misura, lui aveva il divieto di avvicinamento a lei ed era lei che andava sotto casa di lui e dormiva con lui e lui che la cacciava e le diceva guarda che se arriva la polizia mi mettono in galera, ti prego non mettermi più nei guai di quanto io non sia. Allora nella valutazione del rischio c'è questo elemento che è questa sorta di variabile impazzita del sistema che è il comportamento talvolta ondivago della persona offesa che rende il nostro lavoro difficilissimo.

Dott.ssa De Franceschi:

Io penso che in questi tipi di reati c'è sempre come dire un connubio tra l'incube e il succube, il succube che in qualche modo tollera diciamo ma anche non voglio dire che si presta però ha quella debolezza che istiga, forse, è debole e allora l'incube cerca, è indotto in qualche modo ad essere ancora più aggressivo perché trova arrendevolezza, viceversa magari se fin dal primo momento una persona, parliamo in questo caso di una donna, reagisce fin dall'inizio alle prime aggressioni non si verifica questa *escalation*; ma purtroppo sono persone, come dire un connubio devastante tra una persona più forte che riesce a sovrastare l'altra e quella che in qualche modo subisce e in questi casi anche si dispiace se poi il maschio, l'uomo è messo dentro. Io le ho viste anche in udienza, a procedimento concluso, che edulcorano tutte le dichiarazioni se non addirittura le ritrattano: «non mi ricordo», «non ho detto così», pur di salvaguardare questa sorta di rapporto amoroso.

Dott. De Nicolo:

Per esempio, anche la signora Talpis ha detto in una dichiarazione successiva che ci sono stati dei problemi di traduzione, questo è stato il verbale sulla cui base è stata archiviata la denuncia per maltrattamenti.

Dott.ssa De Franceschi:

La signora Talpis aveva poi dichiarato che lui era un bravissimo uomo, che è sempre stato un buon marito e un buon padre, e che il suo unico problema era l'alcool.

A me sembra che nel nostro Paese sia più, come dire, un fattore culturale ed è più grave questa situazione rispetto ai paesi dell'estremo nord che hanno un'eguaglianza di genere sicuramente più marcata.

Tra le prospettive di riforma avanzate nella Relazione Finale della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere vi è il

superamento del divieto che l' art. 220 c.p.p. pone in ordine alle perizie riguardanti «il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche». Ritiene che affidarsi a professionisti di scienze complementari potrebbe essere una soluzione per ovviare al problema di una carente valutazione del rischio?

Dott. De Nicolo – Dott.ssa De Franceschi:

Siamo convinti che il divieto sia da mantenere perché c'è una sorta di diffidenza verso queste scienze. Non c'è fiducia, il giudice comunque deve essere *peritus peritorum*, tolta questa diffidenza, perché comunque la psicologia e la psichiatria hanno fatto passi da gigante, rimane il divieto per un dovere di rispetto della dignità dell'uomo, del fatto che comunque lui ha diritto di rimanere in silenzio sempre e, se tu chiaramente utilizzi lo strumento psicologico, aggiri questo suo diritto attraverso anche degli strumenti abbastanza invasivi; ma non solo, io lo dico da PM e se avessi una perizia psicologica del genere la utilizzerei in *malam partem* sicuramente quindi andrebbe veramente a scapito dell'individuo, si arriverebbe a dire questa persona è buona, è cattiva, è malvagia, tipi normativi di autore che non possiamo accettare. Il diritto penale dell'atteggiamento interiore è altrettanto inaccettabile e, quindi, io dico: il giudice ha tanti mezzi per valutare il caso e la persona, valuta la persona valutando il caso, cioè è dall'azione che tu devi valutare il suo atteggiamento, la sua magari malvagità, ma come questa si è tradotta, non come è dentro. È molto pericoloso aprirsi, anche perché poi in psicologia ci sono tante dottrine.

Tra le principali cause che ostacolano la misura dell'arresto in flagranza vi è la difficoltà di reperire l'aggressore sul luogo di consumazione del reato e la complessità degli accertamenti da svolgere in tempistiche così ristrette. La Commissione come soluzione propone l'introduzione dell'arresto differito nelle successive 48 ore. Qual è la sua posizione a riguardo? Questa introduzione come cambierebbe le cose?

Dott. De Nicolo:

Secondo me così si obbligano istituti nati con tutt'altra finalità; lo scopo dell'arresto differito era scoprire dove andava la droga, è stata un'intuizione brillante, perché ti prendiamo con questa piccola dose, vediamo dove vai a rifornirti, quindi, continui a spacciarla, ti fotografiamo, magari poi faremo intervenire qualcuno sul consumatore finale per evitare che la usi ma te, che sei quello che gliel'ha spacciata, non ti prendiamo per poterti inseguire. Così è nata, l'idea di dire ti differisco e poi magari passa un mese e ti arresto. Questa invece secondo me non è una materia in cui gli arresti sono significativi, è molto più importante un provvedimento abbastanza tempestivo del giudice, perché su questo il gruppo di lavoro «soggetti deboli» e anche i G.I.P. agiscono con grande rapidità: quindi un provvedimento, dopo 3-4 giorni dall'arrivo della notizia di reato, che lo invita ad allontanarsi dalla casa familiare o che vieta, nel caso dell'art. 612 bis c.p., di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'art. 572 c.p. prevede una procedibilità d'ufficio. Qual è la sua posizione al riguardo? Secondo lei, sarebbe opportuno sostituire l'attuale fattispecie di Maltrattamenti con una di «Vio-

lenza domestica» costruita per contrastare questo specifico fenomeno, distinguendola quindi dalle altre tipologie di maltrattamenti ora ricompresi nell'art. 572 c.p.? Se sì, come la vedrebbe?

Dott. De Nicolo:

Non c'è bisogno di inventarsi nuovi reati; nella situazione attuale italiana, salvo il caso di donne straniere, dove il discorso che sto per fare non è sempre uguale, credo che tendenzialmente le donne italiane meritano di essere lasciate libere di decidere sia di fare che di ritirare. Nei reati perseguibili d'ufficio la mia esperienza è che spesso il risultato a cui si arriva è un'insufficienza di prove, ai sensi dell'art. 530 secondo comma, e ci si arriva perché la donna non può rimettere la querela. Ora, io dico: perché non lasciare la libertà di autodeterminazione? A me pare di poter dare la fiducia alla scelta femminile o anche maschile: benissimo, ci siamo definitivamente separati, risolte le questioni patrimoniali, scordiamoci del passato e chiudiamola qua, non sempre necessariamente il reato d'ufficio ottiene dei risultati migliori. Ho delle difficoltà ad accettare quello che ho appena detto però per le etnie straniere, per cui vedo veramente una tale difformità culturale con noi. Ricordo benissimo il caso di una donna albanese, picchiata dal marito, che durante l'interrogatorio ci rispondeva «ma è mio marito», era stupitissima, mentre un estraneo non poteva neanche dirle una parola non adeguata, il marito era normale che la picchiasse, allora in questi casi a dire ti lascio la querela avrei molta fatica. Mi rendo conto che do una posizione contraddittoria perché non è che possiamo distinguere i reati per etnia.

Dott.ssa De Franceschi:

Io, invece, penso che sia giusto che l'art. 572 c.p. sia procedibile d'ufficio.

La donna che subisce maltrattamenti secondo me è più esposta ad un rischio di ricatto e potrebbe ritrattare, mentre nell'art. 612 *bis* c.p. comunque sono due persone che non convivono e quindi è giusto che nell'ambito di una convivenza il pubblico ministero possa, ravvisando la continuità, la reiterazione, possa dire no io procedo perché il codice mi dà la procedibilità d'ufficio anche contro il tuo volere perché comunque il maltrattamento c'è stato, non mi importa se adesso vi siete riappacificati, non so in che modo, non lo voglio sapere, tu me lo puoi raccontare però il maltrattamento c'è stato quindi tu la lezione te la devi prendere e vado avanti; mentre nell'art. 612 *bis* c.p. non c'è quella facilità in qualche modo di convincere la persona a ritirare la querela, per quello secondo me esiste la procedibilità d'ufficio. Il caso della donna albanese raccontato poco fa è un caso proprio estremo perché lì hanno un codice loro, però anche in famiglia c'è una possibilità che la donna o la parte più debole dica «per amore dei figli per amore dell'unità mi sono presa le botte, le ingiurie e le vessazioni e adesso ritiro tutto» ma con la procedibilità d'ufficio invece noi in questo modo diciamo no, paghi il tuo debito anche verso la società, perché comunque sì è un reato verso la società, e poi ricostituirai l'unione familiare se vuoi.

La Convenzione di Istanbul impone agli Stati di prevedere e adottare modalità di approccio tali da evitare il rischio di una vittimizzazione secondaria. Purtroppo, però dai

casi di violenza contro le donne non emerge una corretta applicazione. Nelle aule dei tribunali quindi sono ancora vivi molti stereotipi? Da PM cosa ne pensa?

Dott.ssa De Franceschi:

Gli stereotipi e la vittimizzazione secondaria io credo che siano evitati abbastanza, soprattutto nella misura in cui c'è la possibilità di ricorrere all'incidente probatorio.

Dott. De Nicolo:

Non sempre, però, cioè non in tutti i reati c'è la possibilità di ricorrere all'incidente probatorio, nei reati monocratici spesso se la vittima non è considerata soggetto vulnerabile viene sentita in dibattimento e quindi può capitare che il Tribunale non abbia questa capacità che hanno i PM. Il Giudice non ha l'approccio che dovrebbe avere con la persona offesa di questa tipologia di reati, ossia dandole il tempo di ambientarsi, facendo le domande giuste; il giudice è ossessionato dalla produttività statistica, questo, purtroppo, va detto, guarda l'orologio, fa capire che il tempo sta passando, quindi secondo me ci dev'essere ancora un piccolo salto culturale proprio per l'adeguamento della fase, quando non c'è stato l'incidente probatorio, che almeno cristallizza la prova in un momento davanti ad un giudice che sa che deve perdersi il suo tempo per ascoltare la persona offesa.

Non credo ci sia un pregiudizio culturale, ma proprio un'oggettiva difficoltà della macchina giudiziaria di assicurare i tempi necessari per la trattazione ordinata di questo tipo di vicende.

I dati raccolti dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta restituiscono una fotografia che evidenzia un panorama giudiziario molto diversificato sul territorio nazionale; ci sono quindi notevoli differenze tra le varie sedi giudiziarie per quanto riguarda sia le richieste di archiviazione che le molte sentenze assolutorie pronunciate all'esito dei giudizi abbreviati ovvero a conclusione dei dibattimenti penali. Riflettendo su questo dato secondo lei a cosa è dovuta questa frammentazione e come si possono ottenere invece delle risposte unitarie?

Dott.ssa De Franceschi:

Secondo me le risposte sono diverse perché i casi sono diversi.

Dott. De Nicolo:

Io non mi azzardo, mi sembra molto molto molto difficile, io voglio portarvi un caso che mi era capitato da sostituto, parliamo di violenza sessuale di un padre a danno della figlia, io ho interrogato a lungo la figlia facendole domande molto scabrose perché dicevo è meglio che la senta io, spiegavo a sta ragazza, piuttosto che poi al dibattimento lei verrà massacrata dagli avvocati, domande scabrose, le dimensioni del pene del padre, cioè domande terribili che però devo fare per rendermi conto, mi era apparsa assolutamente credibile, faccio un provvedimento urgente per fermo di quest'uomo che poi il giudice mi convalida e lui viene davanti a

me e mi dice «io di questo reato sono innocente ma non è questo il mio problema, io vi chiedo cos'è successo a mia figlia, in cosa ho sbagliato come genitore se è riuscita a montare una cosa del genere, io vado in galera disperato non per la galera ma perché non ho capito niente come padre» e io ad una reazione del genere sono rimasto totalmente spiazzato, alla poliziotta che mi assisteva ho cominciato a dire «stiamo sbagliando tutto», non è una reazione normale di un colpevole questa. La ragazza ha poi confessato di aver calunniato il padre perché voleva avere più libertà, il padre era separato dalla madre, però lui era un pochino più rigido, voleva avere più libertà e ha patteggiato la calunnia e lui si è fatto 7 giorni di galera e non ha chiesto nemmeno il risarcimento perché lui diceva «io sono stato un pessimo padre perché non ho capito fino in fondo mia figlia», questo era il suo problema. Allora di fronte a casi del genere ci preoccupiamo dell'archiviazione.

Con la legge 119 del 2013 è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 384 bis del codice di procedura penale in forza del quale la polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero, può disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi alla persona offesa a carico di colui che sia colto in flagranza dei delitti di cui all'art. 282 bis, comma 6, del medesimo codice ove sussista motivo di ritenere che le condotte illecite possano essere reiterate con rischio per la vita o l'incolumità della persona offesa. Si tratta di una misura che segna una svolta culturale perché invece di provvedere al trasferimento della donna in case rifugio o altri luoghi, si tende ad allontanare il responsabile del reato con una visione che privilegia i diritti della persona offesa. Cosa ne pensa? Quale può essere il limite di questa previsione?

Dott.ssa De Franceschi:

Ritengo che sia una cosa fattibile; è innovativa. Li responsabilizza molto, responsabilizza la PG e li sensibilizza molto, se già non fossero eliminati gli stereotipi vedi che così cominciano a dissiparsi ancora di più.

Dott. De Nicolò:

Anche secondo me è una misura che sta funzionando molto bene.

Dal caso TALPIS emerge una carente valutazione dei fattori di rischio e una conoscenza marginale del fenomeno della violenza contro le donne. Le violenze domestiche seguono uno schema caratterizzato da elementi ricorrenti e peculiari, dinanzi ai quali le autorità dovrebbero sottostare a un onere investigativo più intenso. Nel caso di specie, però, il fatto che Elisaveta, ascoltata dopo sette mesi, avesse attenuato la gravità delle accuse ha portato la Procura a chiedere l'archiviazione della denuncia per maltrattamenti in famiglia, accolta poi dal G.I.P. Come si può secondo lei ovviare a questo problema? Inoltre, richiamando il fatto che nei casi di violenza domestica il quadro indiziario risulta spesso incerto e incoerente, come si può risolvere la previsione secondo cui per disporre misure giudiziarie «preven-

tive», come le misure cautelari, al fine di mettere in sicurezza la vittima, servono degli indizi gravi di colpevolezza?

Dott. De Nicolo:

Nel processo penale sono una garanzia, è il massimo della garanzia, noi dobbiamo metterci sempre nei panni della vittima ma anche dell'indagato, se ci fosse un tipo di reati per i quali serve qualcosa di meno dei gravi indizi di colpevolezza sicuramente per questa tipologia di reati interverrebbe la Corte Costituzionale a considerarli costituzionalmente illegittimi, la presunzione di non colpevolezza vale a prescindere dalla tipologia di reati. È giusto che la Corte Edu ci abbia richiamati all'idea di dire non prendete per buona sempre la ritrattazione, questo l'abbiamo già detto, questo è giusto, porsi il problema fermo restando che la ricetta magica non c'è e che ogni caso è diverso.

Dott.ssa De Franceschi:

I gravi indizi di colpevolezza servono, e in ogni caso, in riferimento al caso Talpis, quello che c'è scritto nella *dissenting opinion* è la valutazione più vicina alla realtà, a quello che davvero poteva essere.

I rapporti tra il procedimento penale e le determinazioni in sede civilistica e minorile risultano essere problematici. Spesso le decisioni riguardanti l'affido dei minori sono disancorate dagli elementi acquisiti in sede penale e non è gestito nel modo corretto il rapporto tra bigenitorialità e violenza domestica. Che opinione ha al riguardo?

Dott. De Nicolo:

Qui anche se non c'è stato mai un protocollo d'intesa preciso tra noi e la Procura dei Minorenni che come sapete è a Trieste per tutta la Regione Friuli-Venezia-Giulia, in realtà di fatto c'è una perfetta comunicazione, tutte le informative in cui c'è un problema di sottrazione di minori le comunichiamo sempre alla Procura dei minori e la collega che segue il reato con il coinvolgimento di minori immediatamente informa il procuratore dei minorenni per gli adempimenti civilistici che c'è un procedimento e quindi c'è uno scambio di dati, cioè quello che non deve accadere in questi casi è che ci sia un muro fra i due tipi di conoscenze.

Mi si dice che funziona bene, io non ho mai ricevuto segnalazioni di scollamento nei fascicoli quindi devo presumere che funzioni, è una sorta di spontaneo accomodamento a cui due uffici si stanno uniformando.

Dott.ssa De Franceschi:

A questo dovrebbe supplire l'art. 14 del disegno di Legge denominata «Codice Rosso»¹⁰², che introduce l'art. 64 *bis* alle Norme di attuazione del Codice di

¹⁰² Si puntualizza che il 19 luglio 2019 la legge n. 69 « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica» è stata definitivamente approvata.

procedura penale che prevede la trasmissione obbligatoria dei provvedimenti al giudice civile, ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale o delle cause relative ai figli di minore età o di esercizi della potestà genitoriale.

La Regione Lombardia ha previsto la creazione di un organismo tecnico multidisciplinare che valuti l'efficacia del sistema e soprattutto verifichi le cause e ciò che nella rete non ha funzionato nei casi di femminicidi. Pensa che questa possa essere una delle strade da percorrere e da realizzare a livello nazionale per capire nel concreto gli errori commessi e risolverli?

Dott. De Nicolo:

Non voglio spegnere gli entusiasmi, mi pare anche giusto che ci possano essere, dipende cosa vogliamo raggiungere, se pensiamo che attraverso questo progetto il numero dei femminicidi diminuirà secondo me sbagliamo. I fattori casuali che nella mente umana portano a commettere femminicidio o in generale omicidio o in generale qualsiasi altro reato, sono imprevedibili e sono ingovernabili ed è una tendenza attuale che non mi piace tantissimo, ossia quella di voler sempre cercare un secondo autore oltre al primo; c'è un femminicidio l'autore è il maschio, c'è qualcuno, ci si chiede, che doveva fermare la mano assassina? e cerchiamo quindi un secondo autore questa volta per un evento colposo consistente nel non avere sufficientemente valutato il rischio che deve rispondere del fatto colposo cagionato, questa è una deriva pericolosissima secondo me, ci avviciniamo all'idea di una sorta di stato etico che io non voglio. Coinvolgiamo le coppie straniere, le etnie straniere, secondo me queste sono molto più indietro di noi e di noi non si fidano.

4. INTERVISTA ALLA DOTT.SSA TITTI CARRANO E ALLA DOTT.SSA ELENA BIAGGIONI

La sentenza TALPIS è un esempio evidente di quelle che sono le conseguenze che possono scaturire dalla inadeguatezza delle autorità che con diversi ruoli sono chiamate ad intervenire nei casi di violenza domestica.

Ritiene che in seguito alla condanna all'Italia da parte della Corte EDU sia cambiata la considerazione, da parte di magistratura e forze dell'ordine, di questo fenomeno spesso circondato da sottovalutazioni e superficialità? Che effetti ha portata nelle aule dei tribunali questa condanna?

Avv. Carrano:

C'è ancora molto da lavorare per superare sottovalutazioni e superficialità da parte di tutti coloro che intervengono nelle situazioni di violenza nei rispettivi ruoli professionali. La situazione italiana è molto frammentata.

Un dato positivo è costituito dalla delibera del CSM (9 maggio 2018) che ha approvato una importante risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza

di genere e domestica e nella quale si legge «le decisioni più recenti della Corte EDU (Talpis c. Italia, 2 marzo 2017, ric. n. 41237/14) hanno sollecitato nuovamente il Consiglio a farsi promotore, nel ruolo di garante del buon funzionamento del sistema giustizia, di soluzioni organizzative e di modalità operative idonee a implementare l'efficacia l'intervento giurisdizionale e a conformarlo alle indicazioni provenienti dalla normativa di settore»¹⁰³.

Sarà necessario monitorare gli effetti di questa risoluzione per valutarne l'efficacia, è ancora troppo presto. Ad oggi sono pochissimi i Tribunale e le Procure che si sono dotate di modelli organizzativi come deliberato dal CSM.

Adesso si terrà conto maggiormente dell'art. 132 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in merito all'obbligo del giudice della trattazione prioritaria dei processi?

Avv. Carrano:

Lo stato italiano con la L. 119/2013 ha previsto una corsia preferenziale per la formazione dei ruoli e trattazione dei processi penali relativi ai reati di maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale (art. 132 bis disp. att. c.p.p.), ma non ha previsto alcuna accelerazione per i tempi di indagine per i quali valgono i termini di 18 mesi previsti dall'art. 407 c.p.p. (due anni per i reati di violenza sessuale aggravata, su minori o di gruppo). Non vi è inoltre alcuna previsione per la trattazione dei processi negli ulteriori gradi di giudizio (appello e cassazione)¹⁰⁴.

Nella prassi si evidenziano però tempi ancora troppo lunghi per lo svolgimento delle indagini e la rapidità nella celebrazione dei processi di primo grado varia da sede a sede, mentre si riscontrano ritardi nella fissazione dei giudizi d'appello. Il dato applicativo e l'esperienza di molte avvocate mostra applicazioni assai diverse (a titolo di esempio: procedimento penale per violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) iscritto presso la Procura di Monza nel dicembre 2013, R.G.N.R. n.15466/2013, sentenza di primo grado emessa in data 08/03/2016 n.922/2016,

103 CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*, Delibera 9 maggio 2018, in www.csm.it.

104 Si precisa che, la recentissima legge cosiddetta «Codice rosso», in vigore dal 9 agosto 2019, prevede che il pubblico ministero, in caso di reati connessi alla violenza di genere, assuma informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa; Merita sottolineare anche l'introduzione del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (*revenge porn*) all'art. 612 ter c.p., e del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso all'art. 583 *quinquies* c.p., in Legge 19 luglio 2019, n. 69 «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», in www.senato.it.

appello non ancora fissato; procedimento penale per violenza sessuale sentenza del Tribunale di Firenze del 13.9.2011 appello fissato per il 5.3.2018, procedimento penale per maltrattamenti Tribunale di Pistoia sentenza di primo grado del 15.6.2010 dichiarato prescritto in appello dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 4.10.2013 e molto altro si può citare)¹⁰⁵.

Che sensazione ha avuto leggendo nella sentenza TALPIS le opinioni dissenzienti dei due giudici della Corte EDU e cosa ne pensa?

Avv. Carrano:

«Il diritto ha i suoi limiti, persino il diritto in materia di diritti umani» secondo il giudice Spano nel suo parere dissenziente. Egli inoltre afferma che la morte del ragazzo sarebbe derivata da un comportamento umano imprevedibile e colterico e difficilmente poteva essere prevista. Ciò dimostra che è ancora molto diffusa l'incapacità di percepire la gravità della violenza in famiglia e la tolleranza verso la violenza di genere, confermando l'insufficiente preparazione e formazione dei magistrati, rilevata in ambito nazionale dal CSM in molti uffici giudiziari.

Il ragionamento del giudice Spano è «neutro» rispetto al genere, considera l'evento mortale come evento separato, a sé stante, dimostrando di ignorare il contesto in cui si sviluppa e si consuma la violenza maschile contro le donne e le sue dinamiche. In particolare, non considera la paura, il *continuum* delle violenze a cui le donne sono sottoposte insieme ai loro figli. La morte del ragazzo e il tentato femicidio della signora Talpis sono solo l'epilogo di tanti anni di violenza durante i quali le autorità sono rimaste inattive.

Anche il giudice Eicke mostra insensibilità al genere quando esprime la sua opinione dissenziente in relazione alla violazione dell'art. 14, concordando con il giudice Spano. Egli sostiene che «non può sottoscrivere le conclusioni della maggioranza secondo cui l'inerzia delle autorità, come manifestata nella presente causa, riflette una discriminazione sistematica basata sul genere, poiché non vi sono prove sufficienti per dimostrare una passività generale e discriminatoria del tipo precedentemente stabilito nella giurisprudenza della Corte» (par. 18).

Il giudice dissenziente sembra volere e chiedere atteggiamenti discriminatori più evidenti e specifici (Opuz c. Turchia). Ma questa comprensione di discriminazione è piuttosto limitata e non considera che lo stesso ritardo nelle indagini è discriminazione. È risaputo che la violenza maschile contro le donne è una forma di discriminazione basata sul genere e che le donne hanno un rischio di gran lunga più elevato rispetto agli uomini di subirle.

Quindi, quando le Autorità non agiscono tempestivamente e vanificano le leggi esistenti, favoriscono la violazione del loro diritto ad un'eguale tutela giuridica, a prescindere dal fatto che tale incapacità sia o meno intenzionale.

¹⁰⁵ *L'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia. Rapporto delle associazioni di donne*, ottobre 2018, in www.direcontrolaviolenza.it.

Mi sembra che entrambi i giudici ignorino il complesso sistema di stereotipi di genere, di pratiche e gli ostacoli al riconoscimento della violenza maschile in ambito giudiziario, che ancora oggi esistono e rendono difficoltoso l'accesso delle donne alla giustizia.

Come è accaduto anche per il caso TALPIS, una delle criticità che emerge nei casi di violenza contro le donne è la mancata o superficiale valutazione del rischio. Ritiene utile l'utilizzo del Metodo SARA?

Avv. Carrano:

Assolutamente sì. Il momento della proposizione del ricorso di separazione o affidamento, così come la denuncia, è il momento più delicato e drammatico che necessita di uno strumento privilegiato per la protezione della donna. L'art. 51 della Convenzione di Istanbul richiede a tutti gli Stati di avere innanzitutto un approccio di *risk assessment* e di *risk management*.

Con questo metodo viene fatto uno screening minimo, si tratta di individuare innanzitutto la presenza di alcuni fattori oggettivi di rischio e da quel minimo partire per alzare eventualmente l'attenzione in presenza di alcuni di questi o di una combinazione degli stessi.

Non si tratta di un metodo prognostico ma di prevenzione come richiesto dalla Convenzione di Istanbul.

Perché non utilizzarlo anche in ambito civile? Soprattutto nella fase sommaria dell'udienza presidenziale di separazione potrebbe essere utile il ricorso allo strumento della valutazione del rischio, utilizzato ormai da oltre 10 anni in ambito penale, dalle forze dell'ordine, dai centri antiviolenza.

Ciò è tanto più vero dopo che l'art. 31 (Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza) della Convenzione di Istanbul ha prescritto l'adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza di genere e domestica (primo comma) e che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini (secondo comma).

Tra le prospettive di riforma avanzate nella Relazione Finale della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere vi è il superamento del divieto che l'art. 220 c.p.p. pone in ordine alle perizie riguardanti «il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche». Ritiene che affidarsi a professionisti di scienze complementari potrebbe essere una soluzione per ovviare al problema di una carente valutazione del rischio?

Avv. Carrano:

Occorre una grande specializzazione e una conoscenza profonda del fenomeno della violenza se ci si avvale di scienze complementari. Nell'iter formativo del convincimento del giudice civile si inserisce quasi sempre la consulenza

tecnica psicologica, anche in fase di udienza presidenziale di separazione, a cui viene usualmente demandata non solo la valutazione sulle idoneità genitoriali, ma anche la indicazione delle modalità di affidamento, collocamento e frequentazione dei figli. Questa fase procedimentale è perciò estremamente importante, così come è fondamentale il quesito posto al consulente tecnico d'ufficio (CTU) poiché solo la sua corretta formulazione consente di dare idonea rilevanza alle specifiche dinamiche familiari che si sviluppano in un contesto di violenza domestica (es. timore di denunciare, svalutazione della propria persona, ecc.).

Vediamo al contrario che i Tribunali Civili sottopongono ai/alle CTU prevalentemente quesiti standard ed indifferenziati che in alcun modo fanno esplicito riferimento alla necessità di evidenziare se in quella famiglia si riscontrino dinamiche innegabilmente riconducibili alla violenza domestica che spesso si è protratta per anni. Così è frequente che le consulenze tecniche offuschino questa realtà con un richiamo alla mera «conflittualità», un criterio «neutro» che pone in posizione paritaria i coniugi e riduce il senso di responsabilità del maltrattante. E ciò anche quando i fatti di violenza abbiano degli adeguati riscontri probatori o siano stati già accertati in sede penale. In particolare, quando le consulenze tecniche vengono disposte in fase presidenziale, proprio nel momento in cui le donne si determinano a reagire per sottrarre se stesse ed i figli alla violenza dell'uomo, si vedono coinvolte in una indagine valutativa delle loro capacità genitoriali che, protetta dal manto della scientificità, rischia di riproporre stereotipi e pregiudizi di genere con il concreto rischio della rivittimizzazione della donna che ha subito violenza.

L'uomo violento non è mai invitato a prendere consapevolezza dell'illiceità e gravità della propria condotta e delle conseguenze di quest'ultima sulla vita dei figli.

Molto spesso le operazioni peritali si trasformano in vere e proprie mediazioni con inviti espliciti al ritiro delle denunce. Accade spesso che la violenza non venga considerata o presa in considerazione perché considerata estranea al compito del CTU. Ma il CTU non deve accertare il fatto, deve però far emergere gli aspetti riconducibili ai comportamenti violenti. È accaduto che anche in presenza di una condanna di primo grado per maltrattamenti sulla moglie e sui figli, il CTU non ne tenga in considerazione perché si tratta di una sentenza non passata in giudicato. Ne parlo per esperienza diretta per alcuni casi che ho personalmente seguito.

Ancora più difficile quando si è in presenza di violenza psicologica non riconosciuta, negata o addirittura nascosta. È fondamentale riconoscere tempestivamente alcuni segnali, leggerli nel modo giusto, ponendo particolare attenzione alla continua svalutazione che la donna subisce, agli atteggiamenti passivo-aggressivi del maltrattante, all'esercizio di dominio e possesso nei confronti della compagna troppo spesso confuso con la gelosia, al discredito su tutte le persone che circondano la compagna, alla violenza economica. Ne

segue così un vero e proprio isolamento della donna, minando ancora di più la sua autostima e sicurezza.

È fondamentale quindi una formazione professionale specializzata anche dei CTU, in conformità all'art. 15 (Formazione delle figure professionali) della Convenzione di Istanbul. Infatti, solo una puntuale conoscenza delle dinamiche della violenza e dei suoi indici rivelatori può favorire l'elaborazione e l'uso di appropriati strumenti in grado di «leggere» correttamente la realtà ed indicare le soluzioni più idonee da adottare a tutela dei diritti e della sicurezza delle donne e dei loro figli.

Avv. Biaggioni:

Non credo che forzare i principi fondamentali del codice penale e di procedura penale sia necessario. Con queste affermazioni si pensa al maltrattante come un soggetto patologico, qualcosa che possa essere scoperto e valutato da esperti, psicologi e psichiatri. Ma è una falsa rappresentazione e un falso problema: non dobbiamo affrontare il tema da questa prospettiva. L'azione violenta, la condotta del fatto reato è condotta delittuosa, criminale, non patologica. Se apriamo alle valutazioni psicologiche apriamo alla prospettiva sbagliata. Osservo inoltre che quando entrano in gioco le perizie, a vincere sono sempre gli uomini violenti. Così come accade nel civile. Troppo spesso i periti non sono formati. Vogliamo l'esempio della sentenza di Bologna sulla tempesta emotiva e passionale? Il limite tra valutazione personologica e psicologica e quello patologico è troppo labile e non porterebbe alcun vantaggio nel riconoscimento della responsabilità per le condotte di violenza domestica.

Tra le principali cause che ostacolano la misura dell'arresto in flagranza vi è la difficoltà di reperire l'aggressore sul luogo di consumazione del reato e la complessità degli accertamenti da svolgere in tempistiche così ristrette. La Commissione come soluzione propone l'introduzione dell'arresto differito nelle successive 48 ore. Qual è la sua posizione a riguardo? Questa introduzione come cambierebbe le cose?

Avv. Biaggioni:

L'arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 572 c.p. in realtà è ostacolato dalla fattispecie di reato che è caratterizzata da abitudine. Accade che le FFOO siano convocate/allertate in occasione di un singolo episodio di violenza, ma se non c'è una banca dati o una precedente denuncia, o altre conoscenze, è difficile provare la sussistenza del reato abituale e quindi è difficile ricostruire il presupposto giuridico per l'arresto in flagranza. Non sono sicura che il problema principale sia l'arresto e la flagranza o quasi flagranza, quanto l'intervento tempestivo e il riconoscimento della situazione di violenza.

L'art. 572 c.p. prevede una procedibilità d'ufficio. Qual è la sua posizione al riguardo? Secondo lei, sarebbe opportuno sostituire l'attuale fattispecie di Maltrattamenti con una

di «Violenza domestica» costruita per contrastare questo specifico fenomeno, distinguendola, quindi, dalle altre tipologie di maltrattamenti ora ricompresi nell'art. 572 c.p.? Se sì, come la vedrebbe?

Avv. Biaggioni:

La perseguibilità d'ufficio è prevista dalla Convenzione di Istanbul, all'art. 55, e credo che sia in linea con la gravità della condotta e la necessità che il reato esca dalla dimensione domestica e diventi una questione e un problema sociale. Non è la sola donna che deve farsi carico della denuncia (con la querela) è la società che deve affermare che queste condotte sono inaccettabili, devono essere perseguite e ove accertate punite. Diventa un problema per quei casi in cui la donna non vuole procedere o vuole evitare il procedimento penale per il compagno violento, ma direi che il problema riguarda più questioni extra giuridiche che dati tecnico-legali.

Per quanto riguarda la sostituzione della fattispecie di Maltrattamenti invece, sinceramente non mi sono mai posta il problema. La ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza è attualmente perfettamente in linea con le disposizioni della Convenzione di Istanbul e permette di ricomprendere tutte le condotte riconducibili alla violenza domestica.

La Convenzione di Istanbul impone agli Stati di prevedere e adottare modalità di approccio tali da evitare il rischio di una vittimizzazione secondaria. Purtroppo, però dai casi di violenza contro le donne non emerge una corretta applicazione. Nelle aule dei tribunali quindi sono ancora vivi molti stereotipi? Da avvocata cosa ne pensa?

Avv. Carrano:

Sono tanti gli ostacoli e gli stereotipi ancora esistenti al riconoscimento della violenza. Verificare che la paura e la violenza non sono riconosciute dalle istituzioni aumenta nella donna il senso d'impotenza e di sfiducia. La Convenzione di Istanbul sottolinea chiaramente il pericolo della vittimizzazione secondaria (art. 18 – Obblighi generali).

Alcuni degli stereotipi presenti riguardano:

- La confusione tra violenza e conflitto. La violenza maschile contro le donne ha radici culturali profonde, si inserisce in una struttura dei rapporti tra i sessi fondata sulla discriminazione delle donne, è un fenomeno strettamente legato alla cancellazione del genere femminile, una manifestazione diretta della volontà di dominio di un sesso, quello maschile, nei confronti dell'altro. Essa non è frutto di una patologia o di un'anormalità, ma legata, al contrario, alla quotidianità dei rapporti fra uomini e donne nella nostra società.

La cosiddetta alienazione parentale. Quando le madri dichiarano la violenza subita per chiedere protezione o rappresentano la paura dei figli ad incontrare il padre, rischiano di essere stigmatizzate e sono considerate alienanti, vendicative o alla ricerca di vantaggi economici. Le conseguenze di questa condizione sono

devastanti per le donne cui è richiesto di tenere un profilo indifferente verso la violenza domestica vissuta, mantenendo un rapporto continuo e corretto con i padri dei figli minori che le hanno maltrattate. Se i i/le minori difendono la madre o dichiarano di avere paura del padre, la responsabilità ricade quasi sempre sulla madre che viene ritenuta portatrice di negatività verso il padre che trasferisce ai figli/e. I consulenti arrivano al punto di consigliare (come in un recente caso a Lucca) di allontanare il bambino dalla madre, fino al punto da forzare la volontà stessa del minore, senza tenere conto del suo stato psicologico.

Le cosiddette denunce strumentali. Un ultimo punto critico è costituito dal mito/stereotipo delle cosiddette denunce strumentali. Se la donna denuncia violenze immediatamente si alza uno scudo e si attribuisce a questa dolorosa scelta un intento strumentale. Stereotipo: le donne denunciano una falsa situazione di violenza per ottenere migliori condizioni nella separazione o per allontanare i figli dal padre.

Se non denunciano, non sono in grado di tutelare se stesse e i figli. Questa è la situazione paradossale nella quale tantissime donne si ritrovano.

Parlavo di stereotipo, perché la realtà è ben diversa secondo i dati fornitoci dall'Istat o da recenti ricerche scientifiche.

Le denunce sono poche rispetto al fenomeno della violenza domestica. Meno del 10% delle vittime di violenza denuncia, come risulta anche dalla relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta del Senato sul femminicidio.

Purtroppo molte delle denunce – che sono comunque poche rispetto al dato generale sulla violenza domestica e di genere – si concludono con un decreto di archiviazione, altro dato critico che emerge dalla relazione della commissione d'inchiesta.

I dati ci dicono che le archiviazioni non sono dovute alla falsità delle denunce, quanto piuttosto al fatto che il sistema giudiziario non è attrezzato per sostenere la donna, non è attrezzato per raccogliere adeguatamente le denunce, i tempi sono troppo lunghi (un processo penale dura in media oltre 2 anni, secondo i dati del CSM) e i percorsi giudiziari altamente ri-vittimizzanti e non c'è coordinamento tra azione penale e procedimento civile. Il sistema giudiziario non è ancora attrezzato per riconoscere la violenza.

Ne dà atto il CSM che ha recentemente introdotto linee guida per migliorare il sistema e fornire una risposta più adeguata.

In una recente analisi sui dati del Tribunale di Milano, la prof.ssa dell'Università di Milano Bicocca, Claudia Pecorella, evidenzia che un numero assai rilevante di archiviazioni/assoluzioni è dovuto alla rinuncia a coltivare l'azione penale da parte della donna, o per la remissione di querela o per il suo atteggiamento «conciliante». Significa che la donna in moltissimi casi rinuncia all'azione e ciò incide sull'avanzamento del procedimento, i fatti vengono dalla donna stessa «svalutati», ridimensionati, aggiustati, per permettere la chiusura del procedimento.

Infine, esiste già nel codice penale il reato di calunnia, in cui la falsa denuncia consapevole è punita severamente (art. 378 c.p.) e non si registra al-

cun dato che sostenga che le denunce per violenza domestica abbiano alcuna incidenza particolare.

I casi in cui i bambini vengono davvero manipolati al fine di rifiutare un genitore, anche attraverso delle false accuse, sono casi rari che vanno dimostrati con elementi concreti, non con delle teorie legate alla PAS o all'alienazione genitoriale né tantomeno possono essere presupposti. Non può essere presunto come fenomeno sociale, nella desolante mancanza di dati statistici e di ricerche scientifiche.

Tutti questi stereotipi producono una rivittimizzazione della donna nei procedimenti giudiziari e a volte le donne dicono «se avessi saputo non avrei mai denunciato o non mi sarei mai separata». Una frase questa che segna una sconfitta per l'intero sistema.

I dati raccolti dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta restituiscono una fotografia che evidenzia un panorama giudiziario molto diversificato sul territorio nazionale; ci sono quindi notevoli differenze tra le varie sedi giudiziarie per quanto riguarda sia le richieste di archiviazione che le molte sentenze assolutorie pronunciate all'esito dei giudizi abbreviati ovvero a conclusione dei dibattimenti penali. Riflettendo su questo dato secondo lei a cosa è dovuta questa frammentazione e come si possono ottenere invece delle risposte unitarie?

Avv. Biaggioni:

A mio personalissimo avviso, le differenze possono dipendere da due aspetti, il primo, molto importante, è il lavoro generale delle sedi giudiziarie, Trento è estremamente efficiente in generale, non solo per quanto riguarda la violenza di genere, i tempi di gestione dei fascicoli sono rispettosi dei termini, i procedimenti si esauriscono in tempi brevi con frequente ricorso a riti alternativi. Ciò permette di abbassare la vittimizzazione secondaria e di essere più aderente ai tempi di vita delle donne, che escono da una situazione di violenza, ma non vogliono rimanere vincolate a pendenze giudiziarie per anni e anni. Altro discorso riguarda la specializzazione dei magistrati che parimenti contribuisce ad abbattere la vittimizzazione secondaria nei singoli casi, ma nulla possono di fronte a procedimenti che si protraggono per troppi anni. Se si può lavorare sulla specializzazione dei magistrati, nella formazione di operatori e operatrici, più dura è invece la messa a regime ed efficienza di tutto il sistema giudiziario, che prescindere dalla violenza di genere. Certo è che dove il sistema giustizia è efficiente, la risposta giudiziaria è più adeguata anche per le donne vittime di violenza.

Con la legge 119 del 2013 è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 384 bis del codice di procedura penale in forza del quale la polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero, può disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi alla persona offesa a carico di colui che sia colto in flagranza dei delitti di cui all'art. 282 bis, comma 6, del medesimo codice ove sussista motivo di ritenere che le condotte illecite possano essere reiterate con rischio per la vita o l'incolumità della

persona offesa. Si tratta di una misura che segna una svolta culturale perché invece di provvedere al trasferimento della donna in case rifugio o altri luoghi, si tende ad allontanare il responsabile del reato con una visione che privilegia i diritti della persona offesa. Cosa ne pensa? Quale può essere il limite di questa previsione?

Avv. Biaggioni:

La disposizione dell'allontanamento ad opera della polizia giudiziaria è in astratto una disposizione interessante ed utile, ha i limiti applicativi che ho esposto quando abbiamo parlato dell'arresto in flagranza e quindi relativi alla difficoltà di accertamento in flagranza di un reato abituale. Va poi verificato che la misura sia confermata e sia applicata una misura cautelare, l'allontanamento in sé può permettere un momento di respiro, ma solo se è in un percorso più ampio. L'altro problema riguarda la difficoltà per la donna nell'emergenza: se non è pronta, se non ha avuto contatti con un Centro Antiviolenza, se non è seguita da un'avvocata/o come possiamo pensare che sia in grado di porre in essere tutte le accortezze che servono? Allontanare il violento è sicuramente meglio che collocare donne e minori in struttura, ma deve essere comprensione della situazione da parte di tutti: dalla donna che deve essere in grado di attivare tutte le tutele, alle FFOO che devono intervenire tempestivamente in caso di chiamate e/o violazioni, ai magistrati che devono attivare tutti gli strumenti a disposizione e che in caso di violazione degli allontanamenti devono aggravare le misure.

Dal caso TALPIS emerge una carente valutazione dei fattori di rischio e una conoscenza marginale del fenomeno della violenza contro le donne. Le violenze domestiche seguono uno schema caratterizzato da elementi ricorrenti e peculiari, dinanzi ai quali le autorità dovrebbero sottostare a un onere investigativo più intenso. Nel caso di specie, però, il fatto che Elisaveta, ascoltata dopo sette mesi, avesse attenuato la gravità delle accuse ha portato la Procura a chiedere l'archiviazione della denuncia per maltrattamenti in famiglia, accolta poi dal G.I.P. Come si può secondo lei ovviare a questo problema? Inoltre, richiamando il fatto che nei casi di violenza domestica il quadro indiziario risulta spesso incerto e incoerente, come si può risolvere la previsione secondo cui per disporre misure giudiziarie «preventive», come le misure cautelari, al fine di mettere in sicurezza la vittima, servano degli indizi gravi di colpevolezza?

Avv. Carrano:

Solo una continua ed adeguata formazione dei magistrati può ovviare il problema, consentendo di comprendere la vulnerabilità della donna vittima di violenza. Per riconoscere la violenza e intervenire adeguatamente e tempestivamente (come ci richiede anche la Corte EDU, Talpis c. Italia e V.C. c. Italia) è necessaria una specializzazione e una formazione sistematica e continuativa che deve avvenire con una prospettiva di genere, come richiesto dalla Convenzione di Istanbul, ancora in gran parte disapplicata, ed è necessario superare pregiudizi e stereotipi ancora molto forti e presenti nella cultura comune ma anche in quella

giudiziaria. Richiamo sul punto nuovamente la sentenza Talpis. A giudizio della Corte, incombe sulle Autorità nazionali il compito di tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità – morale, fisica e materiale – nella quale si trovava la ricorrente e apprezzare la situazione di conseguenza, offrendo una protezione adeguata (§ 115 e § 130). Nel precedente caso Opuz contro Turchia si legge che una donna vittima di violenza domestica deve essere considerata un soggetto vulnerabile e, in quanto tale, ha diritto ad una peculiare e specifica attenzione da parte dello Stato (§ 160).

Il concetto di vulnerabilità della donna vittima di violenza ha avuto un enorme sviluppo nelle sedi internazionali (direttiva vittime di reato direttiva 2012/29 del 25 ottobre 2012 recepita con decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212) ed è stato acquisito in ambito penale, stenta ad avere pari riconoscimento in sede civile laddove la vulnerabilità della donna vittima è intesa come inadeguatezza nel suo ruolo genitoriale, a volte in senso negativo si legge nelle relazioni socio ambientali del servizio sociale, incapace di proteggere se stessa e figli dalla violenza del partner e pertanto inadeguata. Ma il concetto di vulnerabilità è legato allo specifico tipo di reato, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2702/16 ci dice vanno tenute in conto le caratteristiche personali della vittima e la natura e le circostanze del reato. Con un parametro guida: la marcata vulnerabilità della vittima ha come conseguenza che deve essere considerata la «potenzialità coercitiva di comportamenti anche velatamente e non scopertamente minacciosi».

Avv. Biaggioni:

Per quanto riguarda il quadro indiziario che deve essere caratterizzato da gravi indizi di colpevolezza al fine di applicare una misura cautelare, credo che la domanda sia fuorviante. La violenza non sempre è letta nel modo corretto, ma se c'è formazione e attenzione, operatori e operatrici del diritto sono perfettamente in grado di evidenziare i gravi indizi. Sono contraria a doppi standard o doppie valutazioni: le misure cautelari hanno criteri di applicazioni sacrosanti che sono tali nel rispetto della libertà personale e dei principi fondamentali del diritto penale, non dobbiamo abdicare ai principi che presidiano la tutela dei diritti, non ce n'è bisogno. Non concordo nella parte in cui si afferma che nei casi di violenza domestica il quadro risulti spesso incerto e incoerente. È il caso di leggere correttamente la violenza, non di sottrarre libertà fondamentali ai cittadini. Esiste comunque sempre la possibilità di trovare accoglienza e rifugio nei centri anti-violenza, che non necessitano di letture giudiziarie.

I rapporti tra il procedimento penale e le determinazioni in sede civilistica e minorile risultano essere problematici. Spesso le decisioni riguardanti l'affido dei minori sono disancorate dagli elementi acquisiti in sede penale e non è gestito nel modo corretto il rapporto tra bigenitorialità e violenza domestica. Che opinione ha al riguardo?

Avv. Carrano:

Nonostante la specializzazione di molti Tribunale civili, sono numerosi i provvedimenti di affidamento condiviso in presenza di procedimenti penali, misure cautelari o addirittura sentenze penali di condanna. Per esempio nella sentenza n.460 del 2016 emanata Tribunale di Roma, l'uomo che ha posto atteggiamenti violenti e aggressivi contro la ex moglie, ed a cui è stata addebitata la separazione, non ha perso l'affidamento dei figli. Lo avrebbe perso se le condotte lesive fossero state poste anche nei riguardi dei bambini, ignorando in tal modo gli effetti lesivi a breve e a lungo termine della violenza assistita.

Si legge nella sentenza che «un clima di forte tensione tra i coniugi, per quanto caratterizzato da liti e grida o da comportamenti violenti, non preclude l'affidamento condiviso, sempre che i figli mostrino di conoscere entrambi i genitori come figura di riferimento e abbiano un buon legame affettivo con ciascuno di loro. Solo precise controindicazioni nell'interesse dei bambini possono portare ad escludere il regime ordinario di affidamento condiviso».

Alla base di questa sentenza non solo c'è la confusione tra conflitto e violenza ma anche la convinzione che un uomo maltrattante possa essere un bravo genitore, negando l'esistenza della violenza assistita e dei suoi drammatici effetti.

Ad oggi il nostro ordinamento non stabilisce espressamente che il giudice civile debba tener conto di precedenti condanne o di denunce a carico di uno dei genitori e sarebbe auspicabile una norma *ad hoc* con l'obbligo di espressa motivazione che spieghi perché in presenza dei documenti trasmessi non si sia dato luogo, all'interno del processo civile, ad un sistema di protezione delle parti offese adulte e minori con l'applicazione pedissequa della Convenzione di Istanbul, con la compressione dei diritti di visita e custodia per il soggetto maltrattante sino a giungere alla possibile limitazione o decadenza della sua responsabilità genitoriale. Quanto detto, coincide anche con la decisione della Suprema Corte che con sentenza n. 20335/2018 ha stabilito che quando sono in gioco interessi rilevanti, come la vita di una donna, «il giudice non può comportarsi da mero burocrate, applicando formalmente la legge, ma deve attivarsi in difesa della vittima a tutela della sua incolumità senza avere atteggiamenti trascurati e rinunciatario, arrecando alla donna (ma anche ai suoi figli NDR) un danno ingiusto perché lasciata alla mercé del convivente e del suo pervicace comportamento lesivo».

Nei fatti, giudice penale e giudice civile fanno ancora grande fatica a «dialogare», se si eccettua la norma prevista dall'art. 609 *decies* c.p.p. che pone in collegamento (nel caso di reati di violenza che coinvolgano anche in forma assistita soggetti minori d'età) la procura ordinaria e quella minorile al fine del successivo intervento del Tribunale per i Minorenni.

L'art. 31 della Convenzione di Istanbul - che garantisce che, in sede di affidamento dei figli e di disciplina dei diritti di visita, l'autorità procedente prenda in considerazione i precedenti episodi di violenza commessi dai genitori, così da tutelare la vittima e i minori - ma anche con la Risoluzione del CSM sulle linee guida in tema di

organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica (delibera 9 maggio 2018), che a gran voce ha chiesto un maggior coordinamento tra giudice penale e giudice civile così come anche sollecitato dalla Commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio. Nella mia esperienza verifico che il diritto di visita o l'affidamento condiviso vengono purtroppo riconosciuti anche in pendenza di procedimenti penali per maltrattamento (e altro) e addirittura in presenza di sentenze penali di condanna. La tendenza è, infatti, quella di separare coniugalità violenta da genitorialità in un'ottica familista, che garantisce ai bambini un padre «*tout court*» anche quando questi li espone a violenza assistita con un comportamento fortemente pregiudizievole e traumatizzante.

La Regione Lombardia ha previsto la creazione di un organismo tecnico multidisciplinare che valuti l'efficacia del sistema e soprattutto verifichi le cause e ciò che nella rete non ha funzionato nei casi di femminicidi. Pensa che questa possa essere una delle strade da percorrere e da realizzare a livello nazionale per capire nel concreto gli errori commessi e risolverli?

Avv. Carrano:

Si tratta di una esperienza recente e che sta creando molti problemi ai Centri antiviolenza della Lombardia in quanto per valutare l'efficacia del sistema e per monitorare il percorso della donna chiedono codice fiscale e/o elementi identificativi, in contrasto con i principi di anonimato e segretezza dei Centri Antiviolenza.

5. CONSIDERAZIONI FINALI

Giunti alla conclusione di questo lavoro, nel quale abbiamo riportato le esperienze e le opinioni di diversi/e esperti/e di ambito giuridico che, a vario titolo, hanno una significativa prossimità con le donne, vittime di violenza, possiamo delineare alcune considerazioni finali.

Come si può evincere dalla comparazione delle diverse interviste, emerge in modo molto marcato il differente approccio tra chi si occupa specificatamente di violenza contro le donne ed è direttamente a contatto con le vittime, come le avvocate dei Centri antiviolenza, e chi invece, nonostante l'assoluta competenza dal punto di vista tecnico-giuridico, manca di conoscenze approfondite su quelle che sono le dinamiche e le conseguenze che contraddistinguono la violenza di genere. Questo si evince, in particolare, da alcune risposte che abbiamo ricevuto. Ad esempio quelle nelle quali si afferma la convinzione che la mente umana sia imprevedibile e che, di conseguenza, non sia possibile prevenire la violenza; tesi sostenuta, come visto, anche dal giudice Spano nella sua *dissenting opinion*, al contrario di quanto, invece, abbiamo dimostrato in questo elaborato, parlando di ciclo della violenza, *escalation* e valutazione del rischio. Allo stesso modo, anche la terminologia utilizzata, tra cui, per esempio, la definizione "omicidio passionale", lascia trasparire stereotipi e convinzioni errate e sottolinea quanto sia necessaria ancora molta formazione al riguardo.

Un altro aspetto critico emerge in merito al profilo della comunicazione tra la sede penale e la sede civile: mentre i pubblici ministeri intervistati sostengono che lo scambio di informazioni tra i due procedimenti sia ottimo e si lavori bene, le avvocate e il giudice Roia, esperti del fenomeno, denunciano, invece, una situazione allarmante nella quale la comunicazione è assente, non è ancora chiara la differenza tra violenza e conflitto ed anzi, in molti casi, facendo leva sul principio della bigenitorialità, vi è la convinzione, errata, che un uomo maltrattante possa essere un buon padre.

Posizioni diverse, poi, appaiono anche in merito alla presenza di stereotipi all'interno delle aule giudiziarie: da un lato, si sostiene che essi non sono presenti, dall'altro, che sono molto vivi e radicati e che, di conseguenza, causano una forte rivittimizzazione secondaria.

In conclusione, da queste interviste, emerge un tratto comune: la convinzione condivisa che, dopo la sentenza di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, vi sia stata una maggiore attenzione nei confronti del fenomeno in esame. Tuttavia, chi si occupa in modo specifico di queste forme di violenza, ribadisce una grande carenza di formazione da parte degli operatori che compongono la rete antiviolenza, in particolar modo degli operatori dell'ambito giuridico.

6. CONCLUSIONI

Lo studio e la ricerca che abbiamo svolto ci permettono di formulare alcune valutazioni conclusive.

In ordine all'obbiettivo che ci eravamo prefissati, vale a dire verificare eventuali reazioni e cambiamenti nel nostro ordinamento, a seguito della condanna che l'Italia ha ricevuto da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, riteniamo che, sicuramente, anche se ciò è avvenuto in modo molto graduale, vi sia stata una maggior presa di coscienza e consapevolezza del problema della violenza contro le donne; lo si vede, ad esempio, nelle Risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, nel Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, che è seguito al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017, e nella Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni altra forma di violenza di genere.

Tuttavia, indubbiamente, nel concreto, molto c'è ancora da fare.

Come si è visto nello svolgimento del presente elaborato, per prevenire e contrastare il fenomeno è indispensabile agire con un approccio multidisciplinare. La risposta alle molte criticità emerse nella gestione dei casi risulta essere la formazione, che dev'essere sistematica e continuativa, assolutamente indispensabile per approcciarsi in modo corretto alla violenza di genere, come previsto anche dall'art. 15 della Convenzione di Istanbul. Inoltre, si è potuto constatare quanto sia essenziale lavorare in rete, collaborando tra operatrici e operatori condividendo le varie competenze specifiche, nonché riconoscendo il ruolo fondamentale rivestito dai Centri Antiviolenza.

Infine, è opportuno ribadire nuovamente che, alla base della violenza contro le donne, c'è una cultura maschilista e patriarcale e la presenza ingombrante di stereotipi che, nel nostro Paese, si rivelano ancora molto radicati. Per superarli e contrastarli, è necessario agire soprattutto sulle nuove generazioni con progetti di prevenzione, educando alla parità tra i sessi e al rispetto delle diversità. In questo, anche l'Università riveste un ruolo fondamentale per arrivare ad un vero cambiamento della società italiana: è indispensabile che essa riconosca la centralità di queste tematiche e preveda nei Corsi di laurea di coloro che diventeranno professionisti/e della rete di prevenzione e di protezione delle donne, come medici, giuristi/e, psicologi/ghe, assistenti sociali, insegnanti, educatori/trici, elementi formativi per riconoscere e affrontare la violenza di genere.

BIBLIOGRAFIA

APOLLONIO M. G. - C. CALIVÀ - M. GIACHIN, *Psicologi e assistenti sociali di fronte alla violenza “domestica” dal partner: rispondere alle donne o rispondere alle coppie?*, in P. ROMITO - N. FOLLA - M. MELATO (a cura di), *La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, nuova ed., Roma, 2017.

BESTAGNO F., *Commento all’art. 2*, in S. BARTOLE - P. DE SENA - V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012.

BOIANO I., *Femminismo e processo penale*, Roma, 2015.

CASIRAGHI R., *La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in www.penalecontemporaneo.it, 13 Marzo 2017.

CISMAI, *Documento sui requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri*, in www.cismai.it.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*, *Delibera 9 maggio 2018*, in www.csm.it.

CUCCHIARA M. F., *Violenza domestica e inerzia delle autorità: la corte EDU condanna l’Italia*, in *Giurisprudenza Penale web*, n. 3/2017, in www.giurisprudenzapenale.com.

DE FRANCESCHI P., *Violenza domestica: dal caso Rumor al caso Talpis cosa è cambiato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo?*, in www.Giurisprudenzapenale.com, 6 Gennaio 2018.

DOLSO G. P., *Commento all’art. 14*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012.

FOLLA N., *Violenza domestica e di genere: la Corte EDU, per la prima volta, condanna l’Italia*, in *Famiglia e diritto*, n. 7/2017, pp. 621-635.

GIOMI E. - S. MAGARAGGIA, *Relazioni brutali. Genere e violenza nella cultura mediale*, Bologna, 2017.

L’attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia. Rapporto delle associazioni di donne, ottobre 2018, in www.direcontrolaviolenza.it.

MAZZINA P., *La violenza domestica e le azioni positive (di secondo livello) dello Stato: brevi riflessioni costituzionali sulla recente sentenza della Corte Edu Talpis c. Italia*, in *Archivio Penale*, n. 2/2017, in www.archiviopenale.it.

NASCIMBENE B., *Tutela dei diritti fondamentali e “violenza domestica”. Gli obblighi dello Stato secondo la Corte EDU*, in www.lalegislazionepenale.eu, 12 Giugno 2018.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*, 2015, in www.pariopportunita.gov.it.

PUSTORINO P., *Commento all’art. 3*, in S. BARTOLE - P. DE SENA - V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012.

ROMITO P., *Un silenzio assordante. La violenza occulta su donne e minori*, Milano, 2005.

SENATO DELLA REPUBBLICA, *Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*, in www.senato.it.

SOMMA N. - L. MARTINI, *Le parole giuste. Come la comunicazione può contrastare la violenza maschile contro le donne*, Vicenza, 2018.

SPITALERI F., *Commento all'art. 2*, in S. BARTOLE - P. DE SENA - V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012.